Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 22 marzo 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Molise

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1981, n. **1079**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 916, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 916,

Veduta la rettorale n. 21663 del 23 luglio 1980;

Riconosciuta la necessità di rettificare il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 916;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 916, è rettificato nel senso che è sostituito soltanto il secondo comma e non l'intero art. 175 dello statuto dell'Università di Bologna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1982
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 249

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1981, n. **1080**.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 79, relativo alla scuola di perfezionamento in filosofia, dopo l'insegnamento fondamentale di storia della filosofia antica del primo, secondo e terzo anno è aggiunto l'insegnamento di storia della filosofia moderna e contemporanea. Nello stesso articolo è soppresso dall'elenco delle materie integrative l'insegnamento di storia della filosofia moderna e contemporanea.

Art. 2.

L'art. 81, relativo alla scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne, è sostituito dal seguente:

Art. 81. — La scuola ha lo scopo di promuovere la formazione scientifica e il perfezionamento didattico dei laureati che intendono dedicarsi all'insegnamento delle lingue e letterature straniere moderne nei vari tipi di istituti elementari, medi e superiori. Il corso ha la durata di due anni.

Sono ammessi alla scuola i laureati in lingue e letterature straniere nonché i laureati in lettere e materie letterarie o titoli equipollenti che abbiano svolto una tesi di laurea in letteratura o filologia straniera moderna. Sul parere del consiglio della scuola possono essere ammessi anche i laureati italiani e stranieri di altre facoltà o corsi di laurea affini.

La scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne prevede l'insegnamento di lingua e letteratura francese, spagnola, inglese, tedesca e russa.

Per tutte le lingue è previsto un indirizzo linguistico e un indirizzo letterario fra i quali gli iscritti alla scuola possono optare. Il piano di studio comprende quattro insegnamenti per ogni anno del corso di cui due fonda-

mentali e due integrativi a scelta dell'iscritto. Nessun iscritto potrà essere ammesso al secondo anno di corso se non avrà completato il piano di studi previsto per il primo anno. All'inizio di ogni anno il consiglio della scuola delibera, in relazione al numero degli iscritti, quanti e quali saranno gli insegnamenti integrativi attivati tra i quali gli iscritti potranno scegliere.

L'insegnamento si svolge in forma di seminari per ciascun insegnamento, articolati secondo un calendario annuale. Si effettuano, inoltre, incontri di informazione con esperti su temi che saranno preventivamente indicati.

INSEGNAMENTI E PIANI DI STUDIO

Lingua e letteratura francese

Insegnamenti fondamentali:

1) linguistica generale;
2) storia della lingua francese;
3) glottodidattica;
4) letteratura francese classica;
5) letteratura francese moderna e contemporanea;
6) letterature comparate.

Insegnamenti integrativi:

1) sociolinguistica;
2) psicolinguistica;
3) linguistica del testo;
4) linguistica contrastiva;
5) teoria della comunicazione;
6) teoria e storia della traduzione;
7) teoria e storia della grammatica francese;
8) dialettologia francese;
9) filologia francese;
10) filologia romanza;
11) semiotica generale;
12) semiotica della letteratura;
13) teoria della letteratura;
14) sociologia della letteratura;
15) stilistica e retorica;
16) metrica e versificazione francese;
17) letteratura francese medioevale;
18) letteratura francese del Rinascimento;
19) letteratura drammatica francese;
20) letterature francofone;
21) letteratura folclorica della Francia;
22) storia della civiltà francese;
23) didattica della letteratura francese;
24) metodologia della ricerca letteraria francese;
25) storia della critica letteraria francese.

Piano di studio per l'indirizzo linguistico:

1° Anno:

1) linguistica generale I;
2) storia della lingua francese;
3) (integrativo);
4) (integrativo).

2° Anno:

1) linguistica generale II;
2) glottodidattica;
3) (integrativo);
4) (integrativo).

Piano di studio per l'indirizzo letterario:

1° Anno:

1) letteratura francese classica;
2) letteratura francese moderna e contemporanea I;
3) (integrativo);
4) (integrativo).

2° Anno:

1) letteratura francese moderna e contemporanea II;
2) letterature comparate;
3) (integrativo);
4) (integrativo).

Lingua e letteratura spagnola

Insegnamenti fondamentali:

1) linguistica generale;
2) storia della lingua spagnola;
3) glottodidattica;
4) letteratura spagnola classica;
5) letteratura spagnola moderna e contemporanea;
6) letteratura ispano-americana.

Insegnamenti integrativi:

1) sociolinguistica;
2) psicolinguistica;
3) linguistica del testo;
4) linguistica contrastiva;
5) teoria della comunicazione;
6) teoria e storia della traduzione;
7) teoria e storia della grammatica spagnola;
8) dialettologia spagnola;
9) filologia spagnola;
10) filologia romanza;
11) semiotica generale;
12) semiotica della letteratura;
13) teoria della letteratura;
14) sociologia della letteratura;
15) stilistica e retorica;
16) metrica e versificazione spagnola;
17) letteratura spagnola del Medioevo e del Rinascimento;
18) letteratura spagnola del Romanticismo;
19) letteratura drammatica spagnola;
20) letteratura folclorica spagnola;
21) storia della civiltà spagnola;
22) didattica della letteratura spagnola;
23) letteratura ispano-americana;
24) letteratura folclorica ispano-americana;
25) storia della critica letteraria spagnola.

Piano di studio per l'indirizzo linguistico:

1° Anno:

1) linguistica generale I;
2) storia della lingua spagnola;
3) (integrativo);
4) (integrativo);

2° Anno:

1) linguistica generale II;
2) glottodidattica;
3) (integrativo);
4) (integrativo).

Piano di studio per l'indirizzo letterario:

1° Anno:

1) letteratura spagnola classica;
2) letteratura spagnola moderna e contemporanea I;
3) (integrativo);
4) (integrativo).

2° Anno:

1) letteratura spagnola moderna e contemporanea II;
2) letteratura ispano-americana;
3) (integrativo);
4) (integrativo).

Lingua e letteratura inglese

Insegnamenti fondamentali:

1) linguistica generale;
2) storia della lingua inglese;
3) glottodidattica;
4) letteratura inglese del Rinascimento;
5) letteratura inglese moderna;
6) letteratura inglese contemporanea;
7) letteratura americana.

Insegnamenti integrativi:

1) sociolinguistica;
2) psicolinguistica;
3) linguistica del testo;
4) linguistica contrastiva;
5) teoria della comunicazione;
6) teoria e storia della traduzione;
7) teoria e storia della grammatica inglese;
8) filologia inglese;
9) dialettologia inglese;
10) filologia germanica;
11) semiotica generale;
12) semiotica della letteratura;
13) teoria della letteratura;
14) sociologia della letteratura;
15) stilistica e retorica;
16) metrica e versificazione inglese;
17) letteratura inglese del periodo anglosassone;
18) letteratura del Middle English;
19) letteratura drammatica inglese;
20) letterature anglofone;
21) letteratura folclorica della Gran Bretagna;
22) letteratura folclorica degli Stati Uniti;
23) storia della civiltà anglosassone;
24) didattica della letteratura inglese;
25) letterature comparate;
26) metodologia dell'analisi letteraria;
27) letteratura australiana;
28) letteratura anglocanadase.

Piano di studio per l'indirizzo linguistico:

1° Anno:

1) linguistica generale I;
2) storia della lingua inglese;
3) (integrativo);
4) (integrativo).

2° Anno:

1) linguistica generale II;
2) glottodidattica;
3) (integrativo);
4) (integrativo).

Piano di studio per l'indirizzo letterario:

1° Anno:

1) letteratura inglese del Rinascimento;
2) letteratura inglese moderna;
3) (integrativo);
4) (integrativo).

2° Anno:

1) letteratura inglese contemporanea;
2) letteratura anglo-americana;
3) (integrativo);
4) (integrativo).

Lingua e letteratura tedesca

Insegnamenti fondamentali:

1) linguistica generale;
2) linguistica del testo;
3) storia della lingua tedesca;
4) glottodidattica;
5) letteratura tedesca classica e romantica;
6) letteratura tedesca moderna e contemporanea;
7) teoria della letteratura;
8) letterature comparate.

Insegnamenti integrativi:

1) sociolinguistica;
2) psicolinguistica;
3) linguistica contrastiva;
4) teoria della comunicazione;
5) teoria e storia della traduzione;
6) teoria e storia della grammatica tedesca;
7) filologia tedesca;
8) dialettologia tedesca;
9) filologia germanica;
10) semiotica generale;
11) semiotica della letteratura;
12) sociologia della letteratura;
13) stilistica e retorica;
14) metrica e versificazione tedesca;
15) letteratura tedesca medioevale;
16) letteratura tedesca dall'Umanesimo all'Illuminismo;
17) letteratura tedesca drammatica;
18) letteratura folclorica dei Paesi di lingua tedesca;
19) storia della civiltà tedesca;
20) didattica della letteratura tedesca.

Piano di studio per l'indirizzo linguistico:

1° Anno:

1) linguistica generale;
2) storia della lingua tedesca;
3) (integrativo);
4) (integrativo).

2° Anno:

1) linguistica del testo;
2) glottodidattica;
3) (integrativo);
4) (integrativo).

Piano di studio per l'indirizzo letterario:

1° Anno:

1) letteratura tedesca classica e romantica;
2) teoria della letteratura;
3) (integrativo);
4) (integrativo).

2° Anno:

1) letteratura tedesca moderna e contemporanea;
2) letterature comparate;
3) (integrativo);
4) (integrativo).

Lingua e letteratura russa

Insegnamenti fondamentali:

1) linguistica generale;
2) storia della lingua russa;
3) glottodidattica;
4) letteratura russa classica;
5) letteratura russa moderna;
6) letteratura russa contemporanea;
7) letterature comparate.

Insegnamenti integrativi:

1) sociolinguistica;
2) psicolinguistica;
3) linguistica del testo;
4) linguistica contrastiva;
5) teoria della comunicazione;
6) teoria e storia della traduzione;
7) teoria e storia della grammatica russa;
8) filologia russa;
9) dialettologia russa;
10) semiotica generale;
11) semiotica della letteratura;
12) teoria della letteratura;
13) sociologia della letteratura;
14) stilistica e retorica;
15) metrica e versificazione russa;
16) letteratura russa medioevale;
17) letteratura drammatica russa;
18) letteratura folclorica russa;
19) storia della civiltà russa;
20) didattica della letteratura russa;
21) storia della critica letteraria russa.

Piano di studio per l'indirizzo linguistico:

1° Anno:

1) linguistica generale I;
2) storia della lingua russa;
3) (integrativo);
4) (integrativo).

2° Anno:

1) linguistica generale II;
2) glottodidattica;
3) (integrativo);
4) (integrativo).

Piano di studio per l'indirizzo letterario:

1° Anno:

1) letteratura russa classica;
2) letteratura russa moderna;
3) (integrativo);
4) (integrativo).

2° Anno:

1) letteratura russa contemporanea;
2) letterature comparate;
3) (integrativo);
4) (integrativo).

Per conseguire il diploma di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne, ogni iscritto alla scuola deve:

1) partecipare attivamente a tutti i seminari, agli incontri di formazione e alle esercitazioni;

2) sostenere alla fine di ogni anno del corso gli esami in forma di colloquio di accertamento in ognuno dei quattro insegnamenti del suo piano di studio e, inoltre, nella lingua straniera;

3) sostenere una discussione finale su una dissertazione scritta con carattere di originalità su un tema concordato con il docente di uno degli insegnamenti del piano di studio.

La partecipazione e la frequenza sono obbligatorie per gli iscritti alla scuola e sono condizione per il conseguimento del diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1982
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 259

LEGGE 5 marzo 1982, n. 84.

Modificazioni ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, concernente la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare, istituito con legge 11 agosto 1960, n. 933, modificata dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, assume la denominazione di « Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) », ed è escluso dall'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70.

In tutte le vigenti disposizioni di legge o di regolamento alle parole « Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) » sono sostituite le parole « Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) ».

Ai fini della presente legge si intendono per energie alternative quelle ricavate da fonti diverse dagli idrocarburi.

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — L'ENEA, nel quadro della politica energetica nazionale, ha il compito di promuovere lo sviluppo e la qualificazione dell'industria nazionale nel rispetto della salute e dell'ambiente.

A tali fini l'ENEA:

1) effettua e promuove anche in collaborazione con gli altri enti interessati attività di studio, ricerca, sviluppo e dimostrazione attinenti alle tecnologie energetiche di sua competenza ed al risparmio energetico, nelle diverse fasi di produzione, trasporto, utilizzazione, incluso lo smaltimento dei rifiuti prodotti nei relativi processi;

2) effettua, promuove e coordina studi, ricerche e sperimentazioni sulle conseguenze ambientali e sanitarie per gli addetti e le popolazioni derivanti dallo sfruttamento e dall'utilizzo delle fonti di energia, nonché sulla sicurezza degli impianti per la produzione di energia, ivi compresa la sicurezza degli impianti nucleari e la protezione dalle radiazioni ionizzanti;

3) provvede al trasferimento agli operatori industriali delle conoscenze acquisite e dei risultati della ricerca e cura in collaborazione con essi la progettazione e la realizzazione di prototipi di componenti e di impianti;

4) collabora sul piano scientifico, tecnico e industriale con gli enti internazionali ed esteri che operano nel settore di sua competenza nel quadro degli accordi internazionali e sulla base delle direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

5) detta le prescrizioni ed esercita i controlli che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro il pericolo delle radiazioni ionizzanti; esercita il controllo sulle materie fissili speciali, sulle materie grezze e minerali; esercita il controllo sull'applicazione delle misure di protezione fisica passiva degli impianti nucleari e delle materie nucleari; svolge gli adempimenti derivanti dagli accordi internazionali connessi al regime di salvaguardia da applicare alle materie fissili speciali e alle materie grezze e minerali;

6) promuove e favorisce la preparazione di personale nel campo delle tecniche energetiche;

7) diffonde e divulga le conoscenze sui problemi dell'energia;

8) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali sui problemi connessi con la produzione e l'utilizzo dell'energia. All'ENEA si applica l'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'ENEA, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del presente articolo:

a) può stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali;

b) può affidare, sulla base di appositi contratti, ad università, istituti di ricerca e sperimentazione e ad enti e società l'esecuzione di studi, di ricerche ed esperienze per l'attuazione di propri programmi scientifici;

c) può stipulare con le industrie nazionali contratti di collaborazione e può mettere a disposizione delle industrie stesse competenze, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali;

d) può promuovere la costituzione di consorzi industriali costituiti anche in società per azioni o di società ed imprese internazionali o straniere che abbiano come fine lo sviluppo industriale delle tecnologie energetiche di competenza dell'ente, e partecipare ad essi, nel quadro dei programmi approvati dal CIPE e previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne dà notizia preventiva al Parlamento.

La quota di partecipazione in società aventi per fine la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione nei settori tecnologici di competenza dell'ENEA può essere di maggioranza.

Nel caso di società aventi fini produttivi e commerciali attinenti allo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (escluse comunque le attività riservate all'Enel dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni), la quota di partecipazione dell'ENEA deve essere di minoranza. In tal caso, le quote di partecipazione in società nazionali debbono essere rappresentate da conferimento di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture, nonché da competenze ».

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Su proposta dell'ENEA il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al CIPE, nel rispetto delle direttive del medesimo e per l'approvazione, il programma quinquennale di attività con previsioni di finanziamento per l'intero periodo.

Tre mesi prima della scadenza del quinquennio, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente, presenta al Parlamento il piano del successivo quinquennio.

Entro i tre mesi successivi all'approvazione del piano quinquennale da parte del CIPE, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento, insieme ad una dettagliata relazione illustrativa del programma e dei risultati conseguiti nel quinquennio precedente, il disegno di legge per la diretta provvista a favore dell'ente dei necessari mezzi finanziari nei limiti delle risorse considerate dal bilancio annuale e poliennale dello Stato. Nel mese di ottobre di ciascun anno, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento in ordine allo stato di realizzazione del programma.

Il programma è soggetto, occorrendo, a revisione con l'osservanza delle stesse modalità ».

Art. 4.

All'articolo 6 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

« *e*) presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo ed entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione ».

Art. 5.

All'articolo 7 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, sono apportate le modifiche seguenti:

nel primo comma, n. 2), la parola « nucleare » è sostituita dalla seguente: « energetica »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione:

a) delibera i regolamenti interni all'ente;

b) cura l'attuazione delle direttive del CIPE e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e in base ad esse delibera i programmi pluriennali di attività dell'ente e le eventuali revisioni annuali;

c) delibera il bilancio di previsione due mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio, le eventuali note di variazione ed il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;

d) delibera sugli impegni di spesa non delegati ad altri organi ed uffici;

e) delibera sugli affari contemplati alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 2, terzo comma;

f) elegge i componenti della giunta esecutiva;

g) delibera in ordine ai regolamenti ed ai contratti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale;

h) delibera in materia di assunzioni del personale e del suo inquadramento e in materia di nomina dei dirigenti, nonché sul conferimento di incarichi e contratti di consulenza;

i) delibera in ordine ad eventuali deleghe alla giunta esecutiva, o al presidente, in materia di contratti di assunzione del personale nell'ambito delle determinazioni assunte dal consiglio circa l'entità delle assunzioni stesse ripartite per categoria, nonché in materia di organizzazione operativa dell'ente, nel quadro delle direttive generali impartite dal consiglio;

l) delibera, con le occorrenti limitazioni e con l'esclusione delle materie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 2, in ordine ad eventuali deleghe alla giunta esecutiva, al presidente, al direttore generale, o ai direttori di unità operativa, circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione e aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura;

m) delibera con le occorrenti limitazioni di spesa in ordine ad eventuali deleghe al presidente circa l'affidamento di particolari compiti di studio e di ricerca di carattere tecnico, scientifico, economico o giuridico a collaboratori esterni aventi speciali qualificazioni »;

il settimo, l'ottavo e il nono comma sono sostituiti dai seguenti:

« Il consiglio di amministrazione, nei limiti della presente legge, ha tutti i poteri di gestione e la responsabilità dell'ente in coerenza coi fini di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Le delibere dell'ente non sono soggette all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Le delibere di cui alla lettera *b*) del precedente quarto comma, relative ai programmi pluriennali di attività dell'ente ed alle eventuali revisioni annuali, vengono trasmesse al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le sottopone al CIPE per la delibera di cui al precedente articolo 3.

Sono sottoposte per l'approvazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le delibere di cui alle lettere *c*) e *g*) del precedente quarto comma. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere di cui alle lettere *c*) e *g*) del precedente quarto comma, le approva o le restituisce con motivati rilievi per il riesame in consiglio di amministrazione. Trascorso il termine di sessanta giorni le delibere non restituite diventano esecutive.

Il consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza dei due terzi dei componenti compreso il presidente o chi ne fa le veci ».

Art. 6.

L'articolo 10 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — Il presidente del collegio dei revisori e i revisori sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, di cui un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un revisore supplente designati dal Ministro del tesoro.

Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa.

Redige una relazione sul bilancio consuntivo, riferisce periodicamente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio dei revisori, o uno dei componenti delegato dallo stesso presidente, può assistere alle riunioni della giunta esecutiva.

Il collegio dei revisori esercita la sua funzione anche durante il periodo di gestione commissariale ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è sostituito dai seguenti:

« Il consiglio di amministrazione dell'ENEA fissa in via preventiva i criteri di determinazione dei corrispettivi per l'effettuazione di prove, analisi, controlli e certificazioni, richiesti da privati o da soggetti ed enti di diritto pubblico diversi dallo Stato, nonché i criteri per l'addebito degli oneri relativi alle prestazioni di istituto effettuate dall'ente, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Le delibere di cui al precedente comma sono soggette all'approvazione di cui all'ottavo comma dell'articolo 7 ».

Art. 8.

Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dall'ENEA è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo, il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalla disciplina vigente sulla base della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Alla contrattazione, oltre alle delegazioni dell'ente e delle organizzazioni sindacali, partecipano osservatori del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Con il rapporto di impiego o di lavoro alle dipendenze dell'ENEA è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o industria.

I dipendenti non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori e di sindaci di società ed enti di qualsiasi natura, salvo che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dell'ENEA, previa delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 9.

Il personale dell'ENEA può essere, col suo consenso, comandato a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, università italiane o straniere, organizzazioni internazionali e comunitarie, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali o stranieri, o altri organismi di ricerca o unità di aziende industriali, che ne facciano richiesta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1982

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — LA MALFA — ANDREATTA — TESINI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 18 marzo 1982, n. 85.

Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 2.890 miliardi per le attività del quinquennio 1980-1984.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al Comitato nazionale per l'energia nucleare è assegnato, per l'attuazione dei programmi di attività relativi al quinquennio 1980-1984, un contributo complessivo di lire 2.890 miliardi, di cui lire 2.500 miliardi da destinare allo sviluppo delle attività nel settore nucleare e lire 390 miliardi da destinare agli interventi concernenti le energie rinnovabili ed il risparmio energetico.

La spesa relativa è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Per l'anno finanziario 1980, il contributo dello Stato di cui al precedente articolo 1 resta determinato in lire 325 miliardi, di cui all'autorizzazione di spesa della legge 12 marzo 1981, n. 59.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1981 e fino al 1984 l'ammontare del predetto contributo dello Stato a favore del Comitato nazionale per l'energia nucleare è fissato in lire 550 miliardi per ciascun anno.

All'adeguamento del contributo dello Stato di cui al precedente comma, nei limiti dello stanziamento globale di cui all'articolo 1, si provvede con apposita disposizione da inserire nella legge finanziaria.

Art. 3.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE provvede ad emanare una delibera che dovrà contenere l'indicazione dei tempi, dei costi e delle condizioni necessarie — ivi comprese quelle relative alla sicurezza — per la realizzazione e l'esercizio dei progetti PEC e CIRENE, che sarà dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottoposta al parere delle competenti Commissioni del Parlamento.

La relazione annuale del presidente del CNEN al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sull'attività dell'ente e sullo stato di attuazione del programma pluriennale, deve comprendere un rapporto dettagliato sui progetti PEC e CIRENE.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato — esaminati gli stati di avanzamento in rapporto alla delibera del CIPE di cui al primo comma — propone al CIPE le necessarie variazioni, ivi compresa, ove del caso, la chiusura dei progetti.

Art. 4.

In attesa dell'istituzione dell'ente che eserciti i compiti di controllo di cui al punto 4) dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, nonché quelli connessi agli impianti ad alto rischio, da attuarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente ed il consiglio di amministrazione del CNEN garantiscono la indipendenza e l'autonomia della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria.

A tal fine:

1) il direttore della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria del CNEN è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro della sanità e riceve le necessarie istruzioni dal consiglio di amministrazione che ne verifica l'attuazione;

2) il direttore della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la propria relazione sulla attività svolta.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 550 miliardi nell'anno finanziario 1981 e comprensivo dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 5, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 59, e alla legge 2 ottobre 1981, n. 544, ed in lire 550 miliardi per l'esercizio finanziario 1982, si provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1982

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — ANDREATTA — LA MALFA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 22 marzo 1982, n. **86**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *le parole*: « di sei mesi » *sono sostituite dalle seguenti*: « fino al 31 dicembre 1982 »;

Dopo l'articolo 1, *è inserito il seguente*:

« Art. 1-*bis*. — Il servizio antincendi, assicurato in via transitoria dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e di Villanova d'Albenga anche dopo l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1980, n. 930, in attesa che l'onere del servizio stesso venga assunto dal titolare della licenza o dall'ente di cui al primo comma dell'articolo 3 della medesima legge, continua ad essere svolto con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1982 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1982

PERTINI

SPADOLINI — BALZAMO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1982, n. 87.

Richiamo alle armi nel 1982 di ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate per addestramento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso dell'anno 1982 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento e addestramento, purché ancora soggetti ad obblighi militari:

millenovantatre ufficiali, centocinquantotto sottufficiali e ottocentotrentadue militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito;

quarantasette ufficiali e cinquantatre sottufficiali della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.;

trenta ufficiali e trenta sottufficiali in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Il Ministro della difesa stabilirà per ogni arma, servizio, categoria, specialità e ruolo, il numero dei militari da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nei tempi, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1982

PERTINI

LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1982
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 237

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 18 marzo 1982.

Modificazione al decreto ministeriale 6 maggio 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Vista la decisione C.E.E. n. 82/45 della commissione del 14 gennaio 1982, che modifica il regime di importazioni nei confronti della Repubblica popolare cinese per quanto concerne taluni prodotti industriali;

Ritenuta l'opportunità di apportare le necessarie modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione delle merci, indicate in allegato, originarie della Repubblica popolare cinese, viene ammessa liberamente senza restrizioni quantitative, a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopra indicato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1982

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

ALLEGATO

V.D. 28.47

st. ex 480 bicromato di potassio

V.D. 29.01

st. 990 altri idrocarburi aromatici

V.D. 29.02

st. 250 tetracloruro di carbonio

V.D. 29.04

st. 140 2 - metilpropan - 2 - olo (alcole ter-butilico)

st. 180 butanolo e suoi isomeri, diversi dal 2 - metilpropan - 2 - olo e dal butan - 1 - olo

V.D. 29.06

st. 110 fenolo e suoi sali

V.D. 29.11

st. 120 formaldeide (metanale)

V.D. 29.14

st. 120 acido formico

V.D. 29.35

st. 880 furazolidone (DCI)

st. 890 etossichinoline; 5 - nitro - 2 furaldeide semicabazoni (nitrofurazone)

st. 910 Lattami

st. 930 piperazina (dietilendiammina) e 2,5 - dimetilpiperazina (2,5 dimetil - dietilendiammina), e loro sali

st. 940 tetraidrofurano

st. 960 cocarbossilasi (DCI)

st. 970 derivati dal benzotialzol - 2 - tiolo (mercaptobenzotiazolo (esclusi i sali del benzotiazol - 2 - ti - olo)

V.D. 38.11

st. 400 disinfettanti

st. 500 insetticidi

st. 600 fungicidi

st. 700 erbicidi

st. 800 non nominati

V.D. 38.19

st. 010 oli di flemma; olio di dippel

st. 030 acidi naftenici

st. 180 composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi e nelle valvole elettriche

st. 220 miscugli non agglomerati di carburi metallici

st. 260 ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione del gas

st. 280 composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose

st. 320 composizioni per accumulatori, a base di ossido di cadmio od a base d'idrossido di nichelio

st. 330 carboni (esclusi quelli della voce n. 38.01 - A) in composizione metallografitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotti

st. 660 preparazioni per la galvanoplastica

st. 720 miscugli di mono -, di - e tristearati di glicerina (emulsionanti delle sostanze grasse)

st. 840 prodotti ausiliari del tipo di quelli utilizzati in fonderia (diversi da quelli che rientrano nella voce n. 38.19 - 370)

st. 860 calcestruzzo pronto per la gettata

st. 880 malte non refrattarie

V.D. 61.05

st. 910 fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta

(1503)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 gennaio 1982.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1981, a ventiquattro mesi, emessi per lire 1.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso la emissione di certificati di credito del Tesoro di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il proprio decreto n. 259847/66-AU, in data 8 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1981, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 335, emanato in forza della disposizione legislativa sopraindicata, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° settembre 1981, a ventiquattro mesi, per un iporto nominale di lire 1.000 miliardi.

Visto in particolare l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale con cui si è stabilito, fra l'altro, che alla Banca d'Italia viene affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro emessi per lire 1.000 miliardi con il decreto ministeriale n. 259847/66-AU dell'8 agosto 1981, meglio specificato nelle premesse, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno, a partire dal 1° settembre 1982, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia-Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 24 febbraio ed il 27 agosto di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° settembre 1981 - rimborsabili il 1° settembre 1983 - legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1983, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 300.000.000, pari allo 0,03 % sul valore nominale di lire 1.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 150.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° marzo 1982.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi; l'onere relativo all'anno 1982 è pari a L. 300.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1982
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 18

(1416)

DECRETO 19 marzo 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1982;

Decreta:

Per il giorno 30 marzo 1982 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 marzo 1982, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 7 gennaio 1982.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000); le altre serie previste dal decreto ministeriale 7 gennaio 1982 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1982
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 343

(1529)

DECRETO 19 marzo 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1982;

Decreta:

Per il giorno 30 marzo 1982 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 91,20 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 marzo 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 7 gennaio 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1982
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 344

(1530)

DECRETO 19 marzo 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1982;

Decreta:

Per il giorno 30 marzo 1982 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 83,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 marzo 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 7 gennaio 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1982
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 345

(1531)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 4 marzo 1982.

Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida denominata « Stagno di Mistras » per effetto della « Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici », firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971, e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173, del 3 luglio 1976, con il quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerata l'entrata in vigore per l'Italia della predetta convenzione, intervenuta il 14 aprile 1977 ai sensi dell'art. 10, par. 2 della convenzione medesima;

Considerati i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della conferenza sulla convenzione delle zone umide di importanza internazionale, specialmente come habitat degli uccelli acquatici, tenutasi a Cagliari dal 24 al 29 novembre 1980 (« Criteri di Cagliari »);

Visto che a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzione precitata ed in base ai criteri a suo tempo adottati in occasione della conferenza internazionale sulla con-

servazione delle zone umide e degli uccelli acquatici tenutasi ad Heiligenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974, vennero a suo tempo designate alcune zone umide italiane di importanza internazionale, che vennero inserite nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale;

Considerato che a norma del predetto art. 2, n. 5, le parti contraenti tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco precitato altre zone umide situate sul proprio territorio;

Vista la raccomandazione n. 11 della conferenza di Cagliari precitata, dalla quale risulta la designazione effettuata dal rappresentante della regione Sardegna per la lista delle zone umide di importanza internazionale di due ulteriori zone umide della Sardegna, e precisamente dello « Stagno di Sale e' Porcus » e dello « Stagno di Mistras »;

Riconosciuto che la zona umida denominata « Stagno di Mistras »:

è una laguna salmastra in comunicazione col mare nel Golfo di Oristano, per il tramite di una ampia foce nella zona settentrionale del predetto Golfo;

ha ospitato, secondo le ricerche condotte dall'ornitologo Helmar Schenk, una media di 1.400 Fenicotteri (*Phoenicopterus ruber*) con un massimo di 2.000 individui (agosto), essendo una importante area di sosta e di svernamento per questa specie nella regione mediterranea, ed ha ospitato una media di 350 Fratini (*Charadrius alexandrinus*) assieme a 150 Cormorani (*Phalacrocorax carbo sinensis*), a 60 Aironi cenerini (*Ardea cinerea*) ed a molti laro-limicoli, specialmente durante il passo primaverile;

costituisce, sempre secondo le ricerche condotte dall'ornitologo Helmar Schenk, habitat di nidificazione per la Pernice di mare (*Glareola pratincola*), con un massimo di trenta coppie, corrispondenti all'1% della popolazione mediterraneo-nordafricana della predetta specie, assieme ad alcune coppie di Germano reale (*Anas plathyrynchos*), 10 coppie di Corriere piccolo (*Charadrius dubius*), circa 15 coppie di Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), circa 20 coppie di Gabbiano comune (*Larus ridibundus*), circa 30 coppie di Gabbiano reale (*Larus argentatus*), circa 20 coppie di Sterna comune (*Sterna hirundo*) e circa 100 coppie di Fraticello (*Sterna albifrons*),

e che pertanto lo « Stagno di Mistras » risponde ai criteri approvati a Cagliari, nella Conferenza sulla conservazione delle zone umide di importanza internazionale già citata, in quanto:

ospita regolarmente più dell'1% degli individui di una popolazione di uccelli acquatici, e nel caso specifico del Fenicottero (*Phoenicopterus ruber*);

ospita regolarmente l'1% delle coppie riproduttrici di una determinata specie di uccelli acquatici e nel caso specifico della Pernice di mare (*Glareola pratincola*);

ospita regolarmente un numero apprezzabile di una specie animale rara, vulnerabile e minacciata, quale il Fenicottero (*Phoenicopterus ruber*);

è di particolare importanza per mantenere la diversità genotica ed ecologica della regione geografica alla quale appartiene, a causa della peculiarità della sua fauna;

in quanto laguna salmastra in comunicazione col mare costituisce un esempio particolarmente significativo di una specifica categoria di zone umide caratteristica della propria regione geografica,

e considerato inoltre che lo « Stagno di Mistras »:

è oasi permanente di protezione faunistica ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 32 dell'8 maggio 1978;

è compreso, quale importante biotopo: nella « Relazione sulla protezione delle lagune e degli stagni costieri della Penisola e delle Grandi Isole » (1967) della Commissione per la conservazione della natura e delle sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche; nel « Programma di ricerca territoriale sulle aree naturali da proteggere » del Consiglio nazionale delle ricerche e del Ministero dei lavori pubblici (1971) e nel « Censimento dei biotopi di rilevante interesse vegetazionale meritevoli di conservazione in Italia » (Volume II, 1979) realizzato a cura della Società botanica italiana, con il concorso dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali,

e ritenuto, infine, che la dichiarazione di importanza internazionale dello « Stagno di Mistras » è compatibile con la sua utilizzazione a peschiera, purché tale attività venga svolta nel rispetto dei valori naturali del biotopo;

Vista la sentenza n. 123/80 della Corte costituzionale;

Visti l'art. 4, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e gli articoli 4 ed 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le note n. 2400 e n. 13278 del 29 giugno 1981 e del 15 ottobre 1981 della regione Sardegna;

In rispondenza agli obblighi assunti in sede internazionale;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida denominata « Stagno di Mistras », situata nel comune di Cabras (provincia di Oristano, regione Sardegna) è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della « Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici » firmata a Ramsar, il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto, per una superficie di Ha 680 circa.

Art. 2.

La regione autonoma Sardegna, alla cui responsabilità la conservazione della zona umida resta affidata, assume le opportune iniziative di tutela dell'area stessa, a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alle autorità competenti in materia di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

Stagno di Mistras
e territori limitrofi
Sup. Ha 680 c.ca
Com.: Cabras
Prov.: Oristano
Reg. : Sardegna
Stagno di Mistras
Peschiera di Mistras
GOLFO DI ORISTANO
S. Giovanni di Sinis
confine
0
1
2 km
Scala 1:25.000

(1415)
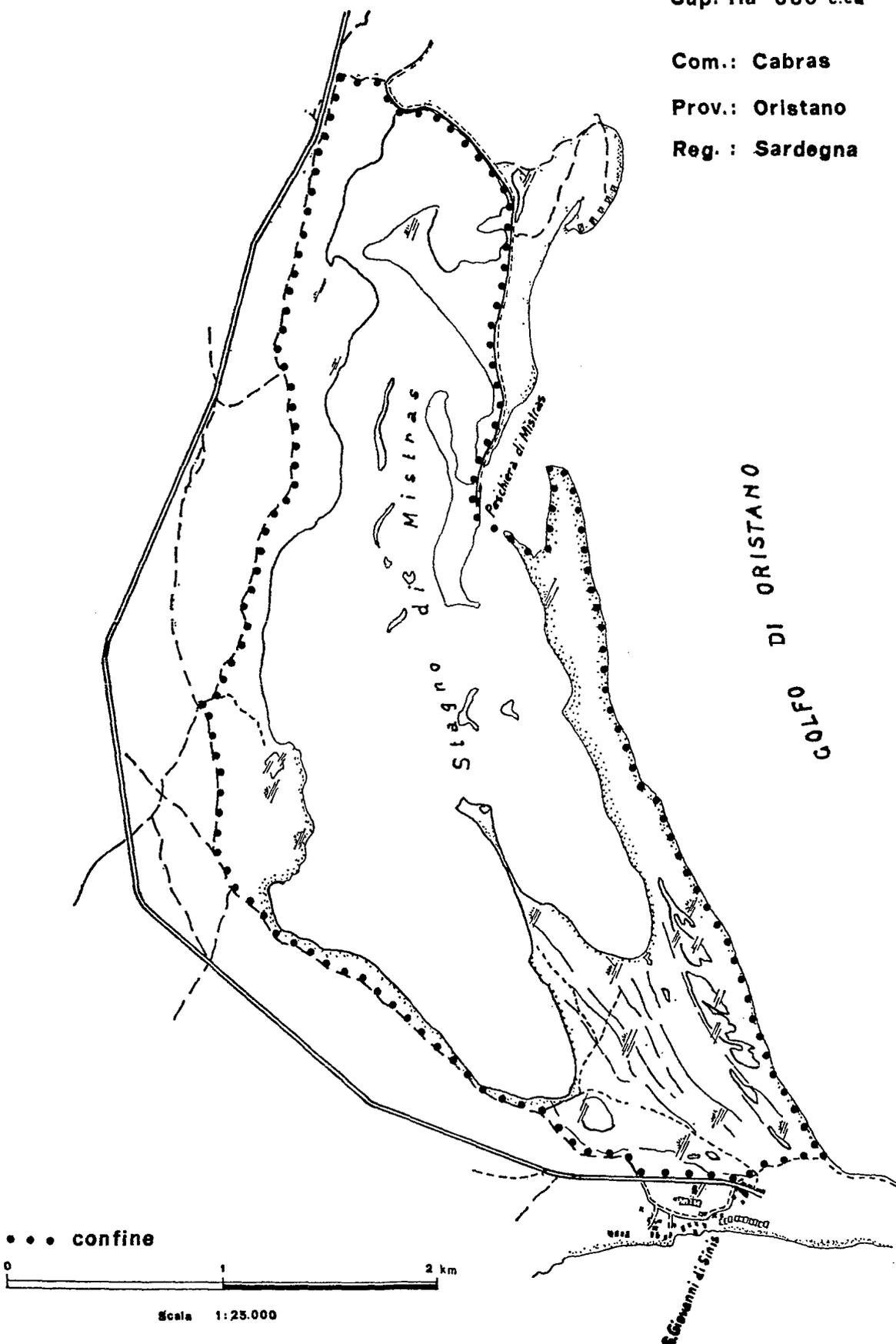
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 5 novembre 1981.

Autorizzazione alla emissione, nel 1982, di carte valori postali ordinarie tematiche.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1982, carte valori postali ordinarie tematiche, dedicate alla istituzione del servizio postale in Europa da parte della famiglia Tasso e a Tommaso Traetta;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1530 del 20 ottobre 1981;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione, nel 1982, delle seguenti carte valori postali:

francobolli ordinari tematici dedicati all'istituzione del servizio postale in Europa da parte della famiglia Tasso;

intero postale ordinario tematico dedicato a Tommaso Traetta.

Con successivi decreti verranno fissati i valori e le caratteristiche di ciascuna delle suddette carte valori postali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1981

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1982
Registro n. 6 Poste, foglio n. 20

(1340)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 marzo 1982.

Modalità relative alla certificazione concernente i bilanci di previsione comunali e provinciali per l'esercizio 1982.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, col quale viene disposto che l'erogazione della quarta rata trimestrale dei contributi di cui all'art. 5 del citato decreto-legge è subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 31 maggio 1982, di un'apposita certificazione relativa ai bilanci di previsione comunali e provinciali per l'esercizio 1982;

Considerato che le modalità relative alla certificazione devono essere indicate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

I comuni e le province devono compilare un certificato sul bilancio 1982 conforme all'allegato modello che fa parte integrante del presente decreto.

Il certificato, in originale e quattro copie, è allegato al bilancio di previsione e viene con lo stesso trasmesso al competente organo di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 31 maggio 1982, al Ministero dell'interno assieme ad una copia, tramite la prefettura.

Delle altre tre copie, una va inviata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, una alla regione e una restituita all'ente interessato.

Art. 2.

Nel certificato dovranno essere indicate:

A) Le spese correnti — comprese quelle *una tantum* — impegnate nel 1981 che, agli effetti del presente decreto, sono anche quelle deliberate entro il 31 dicembre 1981, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, e alla circolare del Ministero dell'interno 27 ottobre 1979, n. 7/79 F.L., con esclusione di quelle previste da deliberazioni annullate dal competente organo di controllo, così distinte:

a.1) spese correnti impegnate nel titolo I del bilancio;

a.2) da detrarre: spese impegnate relative al personale assunto nel corso dell'anno 1981, di cui al secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153;

a.3) da aggiungere: ammontare rapportato ad anno (a costi 1981), concernente la spesa del personale di cui al punto *a*.2);

B) Il complesso delle seguenti spese impegnate nel 1981 che dovranno essere detratte dal complesso delle spese di cui alla precedente lettera *A*):

b.1) spese *una tantum* di cui al secondo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421;

b.2) spese per perdite e contributi per servizi di trasporto pubblico impegnate sui capitoli individuati ai fini della quantificazione degli importi inseriti ai punti *d*.3) e *d*.4) del certificato finanziario 1981 e fino all'ammontare del 1980 incrementato del 16%;

b.3) interessi passivi su mutui, compresi quelli di preammortamento;

b.4) spese interamente finanziate con entrate a destinazione vincolata, comprese le spese sanitarie e con esclusione degli oneri per funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite agli enti locali (decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977);

b.5) ammortamento di beni patrimoniali di cui alla sezione VI per le province e alla sezione IX per i comuni;

b.6) poste correttive e compensative delle entrate quali fitti figurativi e partite similari;

C) L'espansione delle spese in misura percentuale non superiore a quella stabilita nell'art. 4-*bis* del decreto-legge n. 786/1981, calcolata sulla differenza tra le spese indicate alla lettera *A*) e quelle indicate alla lettera *B*);

D) Le ulteriori spese correnti previste nel 1982, ammissibili oltre l'incremento massimo del 16%, distintamente per:

d.1) maggiori spese per l'acquisto di beni e servizi, e per trasferimenti, relativi alla gestione di impianti di depurazione delle acque (art. 4-*bis*, settimo comma, del decreto-legge n. 786/1981);

d.2) maggiori spese per servizi di carattere produttivo gestiti in economia concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere riceduti, finanziati con apposite maggiori entrate (art. 4-*bis*, quinto comma, del decreto-legge n. 786/1981);

d.3) spese *una tantum* dovute per legge o per sentenze;

d.4) ammontare spese corrispondenti al massimo dell'eccedenza delle entrate per i comuni e le province che non chiedono il contributo integrativo e hanno una spesa corrente pro-capite nel 1980 inferiore alla media nazionale o per tutti gli enti del Mezzogiorno;

d.5) ammontare massimo del 50% dell'avanzo di amministrazione per i comuni e le province che non chiedono il contributo integrativo e hanno una spesa corrente pro-capite nel 1980 inferiore alla media nazionale (art. 7, primo comma, del decreto-legge numero 786/1981);

d.6) quote di interessi per ammortamento dei mutui, compresi quelli di preammortamento;

E) Le quote di capitale del 1982 per ammortamento dei mutui desunte dalla categoria seconda del titolo III della spesa;

F) Le entrate di parte corrente previste nel bilancio 1982, escluse le entrate *una tantum*, con l'indicazione delle percentuali di incremento rispetto agli accertamenti del 1981, così distinte:

f.1) entrate tributarie suddivise in:

f.1.1) imposte;

f.1.2) tasse;

f.1.3) tributi speciali;

f.2) entrate derivanti da trasferimenti correnti ripartite in:

f.2.1) statali per contributo ordinario ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 786/1981;

f.2.2) statali per contributo integrativo ai sensi del primo comma dell'art. 5-*bis* del decreto-legge numero 786/1981;

f.2.3) statali per eventuale contributo integrativo per ammortamento mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 5-*bis*, terzo comma, del decreto-legge n. 786/1981;

f.2.4) altri contributi statali;

f.2.5) contributi dalle regioni;

f.2.6) contributi di altri enti del settore pubblico;

f.3) entrate extra tributarie distribuite in:

f.3.1) proventi di servizi pubblici, con la specifica della maggior entrata relativa ai servizi di carattere produttivo per somma pari all'importo indicato al punto *d*.2). I proventi dei servizi a domanda individuale già erogati a titolo gratuito o di nuova istituzione devono, nel complesso, essere pari almeno al 20% del totale delle entrate della categoria prima del titolo terzo detratte le entrate per servizi di carattere produttivo, quelle degli altri servizi a domanda individuale già assoggettati all'aumento e quelle non dipendenti da servizi (sanzioni pecuniarie);

f.3.2) proventi dei beni;

f.3.3) interessi attivi;

f.3.4) utili netti di aziende speciali;

f.3.5) concorsi, rimborsi e recuperi;

f.3.6) poste correttive e compensative della spesa;

f.4) entrate da detrarre così suddivise:

f.4.1) poste correttive e compensative della spesa;

f.4.2) entrate a destinazione vincolata;

G) L'importo dell'avanzo di amministrazione destinato:

g.1) fino al limite del 50% al finanziamento di spese correnti, anche oltre l'incremento massimo del 16%, per i comuni e le province che non chiedono il contributo integrativo ed hanno una spesa corrente pro-capite, per il 1980, inferiore alla media nazionale (art. 7, primo comma, del decreto-legge n. 786/1981);

g.2) per il sessantacinque per cento, al finanziamento di spese correnti entro il limite dell'incremento massimo del 16% previsto dall'art. 4-*bis* del decreto-legge n. 786/1981, per i comuni e le province che chiedono il contributo integrativo e hanno una spesa corrente pro-capite per il 1980 inferiore alla media nazionale (art. 7, secondo comma, del decreto-legge numero 786/1981);

g.3) per l'ottantacinque per cento, al finanziamento di spese correnti entro il limite dell'incremento massimo del 16% previsto dall'art. 4-*bis* del decreto-legge

n. 786/1981, per i comuni e le province che chiedono il contributo integrativo e hanno una spesa corrente pro-capite per il 1980 superiore alla media nazionale (art. 7, secondo comma, del decreto-legge n. 786/1981);

g.4) per la differenza fino al cento per cento a copertura degli oneri di ammortamento di mutui contratti, dagli enti che chiedono il contributo integrativo, con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti (articolo 5-*bis*, terzo comma, del decreto-legge n. 786/1981);

H) Le entrate *una tantum* previste nel 1982 e destinate per il 70% al finanziamento di spese correnti entro il limite dell'incremento massimo, ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto-legge n. 786/1981, per gli enti che chiedono il contributo integrativo a pareggio del bilancio.

Art. 3.

Nel certificato vengono indicati:

1) il finanziamento straordinario delle seguenti spese previste in bilancio:

1.1) con l'avanzo di amministrazione, al netto dei residui passivi perenti non reclamati, per gli oneri relativi alla reiscrizione di residui passivi perenti reclamati dai creditori e per passività pregresse;

1.2) con l'intero ammontare delle entrate *una tantum* per le spese *una tantum* dei comuni e delle province che non chiedono il contributo integrativo;

1.3) con il 50% o più dell'avanzo di amministrazione per spese *una tantum* diverse dei comuni e delle province che non chiedono il contributo integrativo e hanno la spesa corrente pro-capite inferiore alla media nazionale;

1.4) con l'intero ammontare delle entrate *una tantum* per spese *una tantum* dei comuni e delle province che non chiedono il contributo integrativo ed hanno la spesa corrente pro-capite inferiore alla media nazionale;

1.5) un massimo del 30% delle entrate *una tantum* per spese *una tantum* diverse dei comuni e delle province che chiedono il contributo integrativo;

1.6) con un massimo del 35% dell'avanzo di amministrazione per spese *una tantum* diverse dei comuni e delle province che chiedono il contributo integrativo e hanno la spesa corrente pro-capite inferiore alla media nazionale;

1.7) con un massimo del 15% dell'avanzo di amministrazione per spese *una tantum* diverse dei comuni e delle province che chiedono il contributo integrativo e hanno la spesa corrente pro-capite superiore alla media nazionale;

2) che il finanziamento straordinario è realizzato con:

2.1) l'avanzo di amministrazione, pari ai residui passivi perenti e alle passività pregresse;

2.2) entrate *una tantum* pari alle spese *una tantum* dovute per legge o per sentenze;

2.3) entrate *una tantum* per i comuni e le province che non chiedono il contributo integrativo;

2.4) avanzo di amministrazione per i comuni e le province che non chiedono il contributo integrativo e hanno la spesa corrente pro-capite inferiore alla media nazionale;

2.5) avanzo di amministrazione al massimo del 35% per i comuni e le province che chiedono il contributo integrativo ed hanno la spesa corrente pro-capite inferiore alla media nazionale;

2.6) avanzo di amministrazione al massimo del 15% per i comuni e le province che chiedono il contributo integrativo ed hanno una spesa corrente pro-capite superiore alla media nazionale;

2.7) entrate *una tantum* per un massimo del 30% per i comuni e le province che chiedono il contributo integrativo;

3) la consistenza numerica del personale prevista per l'esercizio 1982;

4) il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica, la cui previsione è obbligatoria per i comuni e le province che iscrivano il contributo integrativo statale a pareggio del bilancio di previsione 1982 (art. 5-*bis*, primo comma, del decreto-legge n. 786/1981), esclusi gli enti terremotati di cui all'art. 36-*ter* del citato decreto-legge;

5) l'ammontare delle entrate per i servizi consortili previste al titolo terzo, categoria quinta (art. 11-*bis*, ultimo comma, del decreto-legge n. 786/1981);

6) le entrate e le spese per i servizi di carattere produttivo (art. 11-*bis*, ultimo comma, del decreto-legge n. 786/1981), per le quali nel certificato è prevista l'indicazione dei servizi relativi all'acquedotto, alla distribuzione del gas metano, alla farmacia, al macello e per eventuali servizi rimanenti le cui entrate e le spese dovranno essere iscritte nel loro importo complessivo;

7) l'importo dei costi del personale ed altre spese e dei ricavi concernenti i servizi pubblici a domanda individuale per i quali era già corrisposta una contribuzione, oppure erano già erogati a titolo gratuito o sono di nuova istituzione.

Art. 4.

Nel certificato dovranno essere indicati, distintamente per titolo, i dati complessivi dei risultati della gestione del 1981, desunti dal verbale di chiusura e quelli della previsione di competenza del 1982, nonché le spese di competenza del 1982 secondo l'analisi economica-funzionale, desunte dal bilancio deliberato ed esecutivo a norma di legge.

Art. 5.

Il certificato di cui agli articoli precedenti, redatto in ogni sua parte — senza aggiunte od omissioni — costituisce titolo per la corresponsione della quarta trimestralità di cui all'art. 5 del decreto-legge numero 786/1981.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1982

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

COMUNE O PROVINCIA . . . .

Codice ente
. . . . .

Spesa corrente pro-capite dell'ente per l'anno 1980
(art. 11-*bis* del decreto-legge n. 786/1981)
(codice 78 certificato 1980 meno entrate per quote consortili
diviso per n. . . . . abitanti del 31 dicembre 1980, pari al . . . . per cento della media nazionale)

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, recante disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1982;

Visto il decreto ministeriale del 10 marzo 1982 concernente la certificazione relativa ai bilanci 1982 dei comuni e delle amministrazioni provinciali;

Ritenuto che l'erogazione della quarta rata trimestrale di cui all'art. 5 del citato decreto-legge è subordinata alla presentazione della presente certificazione;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 1982;

Visti gli atti d'ufficio;

Si certifica

1) che dal bilancio di previsione per l'anno 1982 deliberato con atto consiliare n. . . del . . . . risulta che il pareggio è assicurato {con / senza} (1) contributo integrativo di cui all'art. 5-*bis* delle norme di cui alle premesse, come risulta dal seguente prospetto:

A) SPESE CORRENTI:				
a.1) spese correnti *impegnate* nel 1981 . . .		L.		01
a.2) spese impegnate nel 1981 per il nuovo personale assunto nel corso dello stesso 1981 di cui al secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge n. 38/1981, a detrarre	L. . . .			02
a.3) ammontare rapportato ad anno (costo 1981) per la spesa del personale di cui al punto *a*.2), da aggiungere	L. .			03
Differenza		L.		04
Totale .			L.	05
B) SPESE CORRENTI IMPEGNATE DEL 1981 DA DETRARRE:				
b.1) spese *una tantum* . . .		L.		06
b.2) spese per perdite e contributi per servizi di trasporto pubblico impegnate sui capitoli individuati ai fini della quantificazione degli importi inseriti ai punti *d*.3) e *d*.4) del certificato finanziario 1981 e fino all'ammontare del 1980 incrementato del 16%		L.		07
b.3) interessi passivi su mutui (compresi quelli di preammortamento)		L.		08
b.4) spese interamente finanziate con entrate a destinazione vincolata, comprese le spese sanitarie		L.		09
b.5) ammortamento di beni patrimoniali di cui alla sezione VI per le province e alla sezione IX per i comuni . .		L.		10
b.6) poste correttive e compensative delle entrate, quali fitti figurativi e partite similari		L.		11
Totale delle detrazioni . . .			L. . . .	12
Differenza			L.	13
C) AUMENTO SULLA DIFFERENZA PARI %			L.	14
D) SPESE CORRENTI AMMISSIBILI OLTRE L'INCREMENTO MASSIMO DEL 16%:				
d.1) *Per tutti i comuni e province*: maggiori spese per l'acquisto di beni e servizi e per trasferimenti relativi alla gestione di impianti di depurazione delle acque		L.		15
d.2) *Per tutti i comuni e le province con pari finanziamento da corrispondenti entrate*: maggiori spese per servizi di carattere produttivo gestite in economia concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere riceduti		L.		16

(1) Cancellare la voce che non interessa.

d.3) *Per tutti i comuni e province*: spese *una tantum* dovute per legge o per sentenza	L.		17
d.4) *Per i comuni e province che non chiedono il contributo integrativo e sono sotto media o del Mezzogiorno*: ammontare corrispondente al massimo della eccedenza di entrata . . .	L.		18
d.5) *Per i comuni e province che non chiedono il contributo integrativo e sono sotto media*: ammontare massimo del cinquanta per cento dell'avanzo di amministrazione	L.		20
d.6) *Per tutti i comuni e province*: quote di interessi per ammortamento dei mutui (compresi quelli di preammortamento)	L.		21
Totale delle spese correnti . . .		L.	22
E) QUOTE DI CAPITALE DEL 1982 PER AMMORTAMENTO DEI MUTUI DESUNTE DALLA CATEGORIA 2ª DEL TITOLO III		L.	23
Totale complessivo delle spese . . .		L.	24

			Percentuale di incremento rispetto agli accertamenti 1981
F) ENTRATE CORRENTI PREVISTE NEL BILANCIO 1982, ESCLUSE LE ENTRATE UNA TANTUM E COSÌ DISTINTE:			—
f.1) Entrate tributarie:			
f.1.1) imposte	L.		. . . 25
f.1.2) tasse	L.		. . . 26
f.1.3) tributi speciali	L.		. . . 27
Totale . . .		L.	. . . 28
f.2) Entrate derivanti da trasferimenti correnti:			
f.2.1) dello Stato per contributo ordinario ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 786/1981	L.		. . . 29
f.2.2) dello Stato per contributo integrativo ai sensi del primo comma dell'art. 5-*bis* del decreto-legge n. 786/1981 . . .	L.		. . . 30
f.2.3) dello Stato per *eventuale* contributo integrativo per ammortamento mutui fuori Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 5-*bis* del decreto-legge n. 786/1981	L.		. . . 31
f.2.4) diversi dello Stato	L.		. . . 32
f.2.5) della regione	L.		. . . 33
f.2.6) di altri enti del settore pubblico	L.		. . . 34
Totale . . .		L.	. . . 35
f.3) Entrate extratributarie:			
f.3.1) proventi servizi pubblici (di cui L. . . . . . per maggiori entrate relative a servizi di carattere produttivo, non inferiore alla somma di cui all'importo indicato al punto *d*.2) . .	L.		. . . 36
f.3.2) proventi dei beni	L.		. . . 37
f.3.3) interessi attivi	L.		. . . 38
f.3.4) utili netti di aziende speciali	L.		. . . 39
f.3.5) concorsi, rimborsi e recuperi	L.		. . . 40
f.3.6) poste correttive e compensative della spesa . . .	L.		. . . 41
Totale . . .		L.	. . . 42
Totale delle entrate correnti . . .		L.	. . . 43
f.4) *Da detrarre*:			
f.4.1) poste correttive e compensative delle spese . . .	L.		. . . 44
f.4.2) entrate a destinazione vincolata	L.		. . . 45
Totale detrazioni . . .		L.	. . . 46
Differenza		L.	. . . 47

G) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO:

per i comuni e province che non chiedono il contributo integrativo e sono sotto media:

g.1) fino al 50% a spese correnti anche *oltre* l'incremento massimo del 16% . . . . L. 48

per i comuni e province che chiedono il contributo integrativo e sono sotto media:

g.2) per il 65% a finanziamento di spese correnti *entro* il limite dell'incremento massimo . . . . L. 49

per i comuni e province che chiedono il contributo integrativo e sono sopra media:

g.3) per l'85% a finanziamento di spese correnti *entro* il limite dell'incremento massimo . . . . L. 50

per i comuni che chiedono il contributo integrativo:

g.4) per la differenza fino al 100% a copertura degli oneri di ammortamento di mutui contratti fuori della Cassa depositi e prestiti . . . . L. 51

Totale . . L. 52

H) PER I COMUNI E PROVINCE CHE CHIEDONO IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO:

70% delle entrate *una tantum*, previste nel 1982, destinate al finanziamento di spese *entro* il limite dell'incremento massimo L. 53

Totale complessivo delle entrate . . . L. 54

2) che in bilancio è previsto *anche* il finanziamento straordinario delle seguenti spese:

Percentuale di incremento rispetto agli accertamenti 1981

—

2.1) *per tutti i comuni e province con finanziamenti di avanzo di amministrazione, al netto dei residui passivi perenti non reclamati*:

reiscrizione dei residui passivi perenti reclamati dai creditori . . . . L. 55

finanziamenti di passività pregresse . . . . L. 56

2.2) *per i comuni e province che non chiedono contributo integrativo*:

spese *una tantum* per l'intero ammontare delle entrate *una tantum* . . . . L. 57

2.3) *per i comuni e province che non chiedono contributo integrativo e sono sotto media*:

spese *una tantum* diverse, per il 50% o più dell'avanzo d'amministrazione . . . . L. 58

spese *una tantum* per l'intero ammontare delle entrate *una tantum* . . . . L. 59

2.4) *per i comuni e province che chiedono il contributo integrativo*:

spese *una tantum* diverse per un massimo del 30% delle entrate *una tantum* . . . . L. 60

2.5) *per i comuni e province che chiedono il contributo integrativo e sono sotto media*:

spese *una tantum* diverse per un massimo del 35% dell'avanzo di amministrazione . . . . L. 61

2.6) *per i comuni che chiedono il contributo integrativo e sono sopra media*:

spese *una tantum* diverse per un massimo del 15% dell'avanzo di amministrazione . . . . L. 62

Totale . . L. 63

Realizzato con:

per tutti i comuni e province:

2.7) avanzo di amministrazione, pari ai residui passivi perenti e passività pregresse . . . . L. 64

2.8) entrate *una tantum*, pari alle spese *una tantum* dovute per legge o per sentenze . . . . L. 65

2.9) *per i comuni e le province che non chiedono contributo integrativo*:

entrate *una tantum* . . . . L. 66

avanzo di amministrazione, se sotto media . . . . L. 67

2.10) *per i comuni e le province che chiedono contributo integrativo*:

avanzo di amministrazione, al massimo del 35% se sotto media . . . . L. 68

avanzo di amministrazione, al massimo del 15% se sopra media . . . . L. 69

entrate *una tantum*, per un massimo del 30% . . . L. 70

Totale . . . L. 71

3) che la consistenza numerica del personale prevista per l'esercizio 1982 è di n. . . . unità 72

4) che è stata istituita l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica con un gettito previsto di L. 73

5) che le entrate previste al titolo III categoria 5ª per rimborsi relativi a servizi consortili ammontano a L. 74

6) che l'ente gestisce i seguenti servizi a carattere produttivo:

	Costi	Cod.	Ricavi	Cod.
acquedotto	...	75	...	76
distribuzione del gas metano	...	77	...	78
farmacia	...	79	...	80
macello	...	81	...	82
altri	...	83	...	84
Totali . . .	...	85	...	86

7) che l'ente gestisce i seguenti servizi a domanda individuale per i quali la situazione finanziaria prevista per il 1982 è la seguente (1):

	Costi						Ricavi	Cod.
	Personale	Cod.	Altre spese	Cod.	Totale	Cod.		
....	....	87	....	88	....	89	....	90
....	....	91	....	92	....	93	....	94
....	....	95	....	96	....	97	....	98
....	....	99	....	100	....	101	....	102
....	....	103	....	104	....	105	....	106
....	....	107	....	108	....	109	....	110
....	....	111	....	112	....	113	....	114
....	....	115	....	116	....	117	....	118
....	....	119	....	120	....	121	....	122
....	....	123	....	124	....	125	....	126
Totali . . .	....	127	....	128	....	129	....	130

(1) Eventuali altri servizi, oltre i dieci previsti nel prospetto, sono da indicare con foglio separato da allegare al certificato.

8) che i dati complessivi della gestione 1981 desunti dal verbale di chiusura e quelli della previsione 1982, desunti dal bilancio deliberato sono i seguenti:

Titolo	Denominazione	Verbale di chiusura 1981 (1)	Codice	Previsione 1982 approvata	Codice
ENTRATE:					
	Avanzo di amministrazione			....	145
I	Tributarie	....	131	....	146
II	Contributi e trasferimenti	....	132	....	147
III	Extratributarie	....	133	....	148
IV	Alienazioni ecc.	....	134	....	149
V	Assunzioni di prestiti	....	135	....	150
VI	Contabilità speciali	....	136	....	151
	Residui attivi 1980 e precedenti	....	137	=	152
	Totali . . .	....	138	....	153
SPESE:					
	Disavanzo di amministrazione			....	154
I	Correnti	....	139	....	155
II	Conto capitale	....	140	....	156
III	Rimborso di prestiti	....	141	....	157
IV	Contabilità speciali	....	142	....	158
	Residui passivi 1980 e precedenti	....	143	=	159
	Totali . . .	....	144	....	160

(1) I dati relativi ai sei titoli dell'entrata indicano gli accertamenti di competenza (riscossi e da riscuotere); i dati relativi ai residui 1980 e retro indicano le riscossioni effettuate nell'anno per i residui, compreso il fondo di cassa iniziale, ed i residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1981.

I dati relativi ai quattro titoli della spesa indicano gli impegni di competenza (pagati e da pagare); i dati relativi ai residui 1980 e retro indicano i pagamenti effettuati nell'anno per i residui compresa la deficienza iniziale di cassa, ed i residui rimasti da pagare al 31 dicembre 1981; la differenza algebrica fra il totale delle entrate ed il totale delle spese rappresenta l'avanzo o il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1981.

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE SECONDO L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

Previsioni di competenza
(in migliaia di lire)

Classificazione economica / Classificazione funzionale	Sezione I Amministrazione generale	Sezione II Istruzione e cultura	Sezione III Azioni e interventi in campo sociale e Abitazioni	Sezione IV Trasporti e comunicazioni	Sezione V Azioni e interventi in campo economico	Sezione VI Oneri non ripartibili	Totale
Spese correnti							
Ctg. 1ª - Personale	161	178	195	212	229	246	263
Ctg. 2ª - Acquisto di beni e servizi	162	179	196	213	230	247	264
Ctg. 3ª - Trasferimenti correnti	163	180	197	214	231	248	265
Ctg. 4ª - Interessi passivi	164	181	198	215	232	249	266
Ctg. 5ª - Poste correttive e compensative delle entrate	165	182	199	216	233	250	267
Ctg. 6ª - Ammortamenti	166	183	200	217	234	251	268
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili	167	184	201	218	235	252	269
a) Totale spese correnti	168	185	202	219	236	253	270
Spese in conto capitale							
Ctg. 1ª - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'Ente	169	186	203	220	237	254	271
Ctg 2ª - Beni mobili, macchine, attrezzature tecniche scientifiche a carico dell'Ente	170	187	204	221	238	255	272
Ctg. 3ª - Trasferimenti di capitali	171	188	205	222	239	256	273
Ctg. 4ª - Partecipazioni azionarie e conferimenti	172	189	206	223	240	257	274
Ctg. 5ª - Concessione crediti e anticipi per finalità produttive	173	190	207	224	241	258	275
Ctg. 6ª - Concessione crediti e anticipi per finalità non produttive	174	191	208	225	242	259	276
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili	175	192	209	226	243	260	277
b) Totale spese in conto capitale	176	193	210	227	244	261	278
(a + b) Totale	177	194	211	228	245	262	279

lì . . .

Il segretario

Visto per il favorevole esito del controllo sul bilancio

Il presidente del Co.Re.Co

Il presidente

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE SECONDO L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE

COMUNI

Previsioni di competenza
(in migliaia di lire)

Classificazione economica / Classificazione funzionale	Sezione I Amministrazione generale	Sezione II Giustizia	Sezione III Sicurezza pubblica e difesa	Sezione IV Istruzione e cultura	Sezione V Abitazioni	Sezione VI Azioni e interventi in campo sociale	Sezione VII Trasporti e comunicazioni	Sezione VIII Azioni e interventi in campo economico	Sezione IX Oneri non ripartibili	Totale
Spese correnti										
Ctg. 1ª - Personale	161	178	195	212	229	246	263	280	297	314
Ctg. 2ª - Acquisto di beni e servizi	162	179	196	213	230	247	264	281	298	315
Ctg. 3ª - Trasferimenti correnti	163	180	197	214	231	248	265	282	299	316
Ctg. 4ª - Interessi passivi	164	181	198	215	232	249	266	283	300	317
Ctg. 5ª - Poste correttive e compensative delle entrate	165	182	199	216	233	250	267	284	301	318
Ctg. 6ª - Ammortamenti	166	183	200	217	234	251	268	285	302	319
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili	167	184	201	218	235	252	269	286	303	320
a) Totale spese correnti	168	185	202	219	236	2 3	270	287	304	321
Spese in conto capitale										
Ctg. 1ª - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'Ente	169	186	203	220	237	254	271	288	305	322
Ctg. 2ª - Beni mobili, macchine, attrezzature tecniche scientifiche a carico dell'Ente	170	187	204	221	238	255	272	289	306	323
Ctg. 3ª - Trasferimenti di capitali	171	188	205	222	239	256	273	290	307	324
Ctg. 4ª - Partecipazioni azionarie e conferimenti	172	189	206	223	240	257	274	291	308	325
Ctg. 5ª - Concessione crediti e anticipi per finalità produttive	173	190	207	224	241	258	275	292	309	326
Ctg. 6ª - Concessione crediti e anticipi per finalità non produttive	174	191	208	225	242	259	276	293	310	327
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili	175	192	209	226	243	260	277	294	311	328
b) Totale spese in conto capitale	176	193	210	227	244	261	278	295	312	329
(*a* + *b*) Totale	177	194	211	228	245	262	279	296	313	330

. . . . . . lì . . . . . .

Il segretario

Visto per il favorevole esito del controllo sul bilancio
Il presidente del Co.Re.Co.

Il sindaco

(1459)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dall'ATAN - Azienda tranvie autofilovie Napoli

Con decreto ministeriale 10 marzo 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 8.323.988.480 dovuto dall'ATAN - Azienda tranvie autofilovie Napoli è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1493)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali 18 febbraio 1982 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

Esacortene - 10 e 20 compresse, registrate in data 26 gennaio 1962, 14 febbraio 1964 e 2 novembre 1974, al n. 16120, a nome della Mitim farmaceutici del dott. Aurora Giangrasso, in Nichelino (Torino) (decreto di revoca n. 6750/R);

Nerviton - flacone sciroppo × g 160, registrata in data 8 maggio 1953 e 13 ottobre 1954, al n. 7759, a nome della ditta Lampugnani farmaceutici S.p.a., in Nerviano (Milano) (decreto di revoca n. 6751/R);

Corticosteron - 2 fiale × 2 cc tipo forte e la relativa categoria Corticosteron E, 3 fiale × 2 cc con vit. E, registrata in data 24 novembre 1950 e 17 agosto 1965, ai numeri 4201 e 4201/A, a nome della ditta Farmaceutici Galter S.a.s., in Roma (decreto di revoca n. 6752/R);

Recorsano - pomata tubo da g 20, registrata in data 15 aprile 1959 e 21 novembre 1963, al n. 15124, a nome della ditta Recorsan G.M.B.H. dott. Beneck e C. Luneburg (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Istituto farmaco biologico E. Boselli S.M.E.A., in Bogliasco (Genova) (decreto di revoca n. 6753/R);

Kalmadent - fialetta odontalgica da g 4, registrata in data 9 dicembre 1975, al n. 11215, a nome della ditta Farmaceutici dott. P. Brilli Cattarini e C., in Milano (decreto di revoca numero 6754/R);

Tithene - 40 confetti, registrata in data 22 luglio 1959, al n. 15379, a nome della ditta Vis farmaceutici S.p.a., in Padova (decreto di revoca n. 6755/R);

Eupectus - flacone da g 150 di sciroppo, registrata in data 31 marzo 1949 e 27 agosto 1955, al n. 1899, a nome della ditta Valeas S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 6756/R);

Tedral - 25, 50 e 100 confetti e della relativa categoria Tedral sincronizzato, 30 compresse, registrate in data 31 ottobre 1966 e 15 ottobre 1971, ai numeri 7230 e 7230/A, a nome della ditta A. Angiolini e C. S.p.a., in Milano, e successivamente ceduta alle ditte Vister S.p.a., in Casatenovo Brianza (Como) e Parke Davis, in Milano (decreto di revoca n. 6757/R);

Teonal - 20 compresse e le relative categorie sciroppo, flacone 170 g e Teonal R, 20 compresse, registrate in data 12 luglio 1956 e 8 febbraio 1961, ai numeri 11367, 11367/A e 11367/B, a nome della ditta I.C.B. S.p.a., in Genova (decreto di revoca n. 6758/R);

Isoniazide Super Hepatol - flacone da cc 200 + 1 compressa di vit. E, della categoria 50 confetti da g 0,75, registrate in data 5 maggio 1962, 19 novembre 1962 e 10 aprile 1970, ai numeri 13155 e 13155/A, a nome della ditta Istituto biologico Dessy in Firenze (decreto di revoca n. 6759/R);

Pan-Cortivis - categoria 15 compresse, registrata in data 9 marzo 1956, 29 maggio 1957, 27 giugno 1967 e 26 gennaio 1981, al n. 10955/A, a nome della ditta Vister (Vismara terapeutici) ora Vister S.p.a., in Casatenovo Brianza (Como), e successivamente della ditta Parke Davis S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 6760/R).

(1434)

MINISTERO DEL TESORO

Ottava estrazione di cartelle 9 % di cui al decreto ministeriale 14 novembre 1974 emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 17 maggio 1982 avranno inizio in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla ottava estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale, emesse ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 3 dicembre 1974.

Saranno sorteggiate n. 11 cartelle da lire un miliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. 11.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1468)

Ottava estrazione delle cartelle 9 % di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1974 emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 14 maggio 1982 avranno inizio in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla ottava estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale, emesse ai sensi del decreto ministeriale 16 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 22 luglio 1974.

Saranno sorteggiate n. 9 cartelle da lire un miliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. 9.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1469)

Nona estrazione delle cartelle 7 % di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 1973 emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 10 maggio 1982 avranno luogo in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla nona estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi dei decreti ministeriali 4 ottobre 1973 e 28 febbraio 1974, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 ottobre 1973 e n. 77 del 22 marzo 1974.

Saranno sorteggiate n. 43 cartelle di serie *A* per il capitale nominale complessivo di L. 43.000.000.000 e n. 89 titoli di serie *B* per il capitale nominale complessivo di L. 11.325.000.000, così ripartiti:

n. 18	titoli cinquecentupli: capitale nominale	L.	9.000.000.000
» 14	titoli centupli: capitale nominale	»	1.400.000.000
» 14	titoli cinquantupli: capitale nominale	»	700.000.000
» 14	titoli decupli: capitale nominale	»	140.000.000
» 14	titoli quintupli: capitale nominale	»	70.000.000
» 15	titoli unitari: capitale nominale	»	15.000.000
n. 89		L.	11.325.000.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1470)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 54

Corso dei cambi del 18 marzo 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1292,55	1292,55	1292,50	1292,55	1292,50	1292,50	1292,45	1292,55	1292,55	1292,55
Dollaro canadese	1063,80	1063,80	1064 —	1063,80	1063 —	1063 —	1063,60	1063,80	1063,80	1063,80
Marco germanico	545,15	545,15	545 —	545,15	544,50	545,10	544,90	545,15	545,15	545,15
Fiorino olandese	496,13	496,13	496,25	496,13	495,70	496,10	495,60	496,13	496,1	496,15
Franco belga	29,08	29,08	29,07	29,08	29 —	29,05	29,605	29,08	29,08	29,10
Franco francese	209,48	209,48	209,60	209,48	209,20	209,45	209,53	209,48	209,48	209,50
Lira sterlina	2345,35	2345,35	2343 —	2343,35	2339 —	2345,30	2344,05	2345,35	2345,35	2345,35
Lira irlandese	1916,25	1916,25	1912 —	1916,25	1909 —	—	1915 —	1916,25	1916,25	—
Corona danese	161,85	161,85	161,50	161,85	161,50	161,80	161,94	161,85	161,85	161,85
Corona norvegese	215,27	215,27	214,75	215,27	214,80	215,25	215,30	215,27	215,27	215,30
Corona svedese	222,40	222,40	221,70	222,40	221,75	222,35	222,45	222,40	222,40	222,40
Franco svizzero	688,18	688,18	686,15	688,18	686,25	686,20	687,60	688,18	688,18	688,20
Scellino austriaco	77,797	77,797	77,55	77,797	77,50	77,80	77,74	77,797	77,797	77,80
Escudo portoghese	18,40	18,40	18,45	18,40	18,50	18,40	18,20	18,40	18,40	18,40
Peseta spagnola	12,423	12,423	12,40	12,423	12,35	12,40	12,4160	12,423	12,423	12,45
Yen giapponese	5,384	5,384	5,37	5,384	5,35	5,38	5,3840	5,384	5,384	5,38
E.C.U.	1310,68	1310,68	—	1310,68	—	—	1310,68	1310,68	1310,68	—

Media dei titoli del 18 marzo 1982

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	38,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,375
» 5,50 % » » 1968-83	89,950
» 5,50 % » » 1969-84	83,475
» 6 % » » 1970-85	79,150
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	77,100
» 9 % » » 1975-90	75 —
» 9 % » » 1976-91	69,775
» 10 % » » 1977-92	76,875
» 12 % (Beni Esteri 1980)	64,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	62,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,775
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,750
» » » » 1- 5-1980/82	99,725
» » » » 1- 6-1980/82	99,775
» » » » 1- 7-1979/82	99,775
» » » » 1- 7-1980/82	99,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,800
» » » » 1-10-1979/82	99,850
» » » » 1-10-1980/82	99,875
» » » » 1-12-1980/82	99,925
» » » » 1- 1-1980/83	99,975
» » » » 1-10-1980/83	99,675
» » » » 1- 9-1981/83	99,375
» » » » 1- 3-1981/84	99,075
» » » » 1- 4-1981/84	98,875
» » » » 1- 6-1981/84	98,950
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	99,425
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	99,525
» » » 15 % 1- 1-1983	97,050
» » » 18 % 1- 7-1983	99,750
» » » 12 % 1-10-1983	90,250
» » » 12 % 1- 1-1984	88,900
» » » 12 % 1- 4-1984	87,450
» » » 12 % 1-10-1984	85,725
» » Nov. 12 % 1-10-1987	80,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 marzo 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1292,5
Dollaro canadese	1603,7
Marco germanico	545,025
Fiorino olandese	495,865
Franco belga	29,072
Franco francese	209,505
Lira sterlina	2344,7
Lira irlandese	1915,625
Corona danese	161,895
Corona norvegese	215,285
Corona svedese	222,425
Franco svizzero	687,89
Scellino austriaco	77,768
Escudo portoghese	18,3
Peseta spagnola	12,419
Yen giapponese	5,384
E.C.U.	1310,68

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 10 marzo 1982, n. **15400.AG.**

Disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1982. Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

A tutte le amministrazioni comunali e provinciali

e, per conoscenza:

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato I.G.B.
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nele province autonome di Trento e Bolzano
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta
Ai prefetti della Repubblica
Ai presidenti delle giunte regionali
Ai presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano
Agli assessori regionali agli enti locali
Agli organi regionali di controllo sugli atti degli enti locali

§ 1 - *Il finanziamento degli enti locali per l'anno* 1982 *Criteri generali*

Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1982, è stato convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1982.

I principi fondamentali cui si ispira il provvedimento sono il superamento del sistema di garantire il pareggio dei bilanci con il contributo integrativo a carico dello Stato e l'eliminazione del così detto finanziamento delle spese « a pié di lista ».

Nel quadro complessivo della politica economica, viene affermato l'obiettivo di assicurare agli enti locali la possibilità di un finanziamento complessivo delle spese correnti pari a quello del 1981, incrementato dal 16 per cento.

Resta fermo il principio del pareggio finanziario ed economico del bilancio che va rispettato tenendo conto dei trasferimenti statali e regionali, nei limiti fissati, e del potenziamento delle entrate proprie attraverso una manovra impositiva, tariffaria e contributiva autonoma.

Di conseguenza, il provvedimento si basa essenzialmente sui seguenti criteri generali:

a) responsabilizzazione degli amministratori nella quantificazione delle spese in relazione alle risorse che potranno essere reperite e superamento della disciplina frazionata delle spese stesse;

b) potenziamento delle entrate in misura tale da assicurare una espansione delle spese nel limite massimo del tasso di inflazione programmato del 16 per cento;

c) predeterminazione del concorso dello Stato nel finanziamento dei bilanci degli enti locali, con esclusione di ulteriori interventi non espressamente previsti dalla legge;

d) differenziazione degli enti a seconda che si collochino al di sopra o al di sotto del livello della spesa corrente media nazionale, ai fini della determinazione dei contributi ordinari trimestrali, e a seconda che chiedano o meno il contributo integrativo statale, ai fini dell'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione, delle entrate *una tantum* e delle nuove e maggiori entrate che dovessero accertarsi nel corso dell'esercizio.

§ 2 - *La deliberazione del bilancio*

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte dei consigli comunali e provinciali è fissato al 31 marzo 1982.

Il bilancio va compilato, come per il passato, partendo dalle previsioni definitive del 1981 e cioè dagli importi originariamente deliberati, aumentati o diminuiti a seguito di variazioni successivamente approvate nei modi di legge.

L'esame dei bilanci da parte dell'organo regionale di controllo deve avvenire con le modalità e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

I consigli comunali e provinciali danno atto espressamente dell'applicazione delle norme concernenti la previsione delle entrate di parte corrente, la cui quantificazione viene dimostrata col certificato da allegare al bilancio di previsione.

§ 3 - *La previsione delle entrate*

La misura dei trasferimenti a carico dello Stato, che globalmente non supera di molto l'entità di quelli assegnati nel 1981, induce a porre particolare attenzione nella formulazione della previsione delle entrate proprie per la considerazione che la possibilità di raggiungere il livello massimo del 16% di espansione della spesa corrente è sostanzialmente legata all'incremento di dette entrate.

La previsione delle entrate tributarie e patrimoniali deve tener conto ovviamente degli accertamenti eseguiti nel 1981, della naturale espansione del gettito, del recupero delle evasioni e delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, che possono così sintetizzarsi:

A) Per le entrate tributarie è previsto:

a.1) la facoltà di istituire un'addizionale sul consumo dell'energia elettrica, con deliberazione da adottare entro il termine del 31 marzo 1982 (art. 17). Tale facoltà diventa un obbligo per i comuni, esclusi quelli terremotati, che chiedono il contributo integrativo dello Stato;

a.2) l'aumento delle tasse sulle concessioni comunali (art. 18);

a.3) l'istituzione di un'addizionale sull'imposta comunale sulla pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni, nonché sulla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (art. 19);

a.4) l'aumento, da deliberare entro il 31 marzo 1982, della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura tale che il gettito del tributo sia pari al costo che sarà sostenuto nell'anno 1982 per il relativo servizio (art. 20). L'aumento non può essere inferiore al 16%, a meno che non si raggiunga l'equilibrio costi-ricavi con una maggiorazione inferiore. D'altra parte, l'aumento non può eccedere il 50%, salvo che non sia necessario per coprire la metà del costo complessivo del servizio.

A decorrere dal 1982, tutti i comuni che abbiano istituito il servizio di cui trattasi hanno l'obbligo di deliberare, entro il 31 marzo, l'istituzione della tassa anzidetta, le cui tariffe devono tendere al conseguimento dell'equilibrio costi-ricavi e comunque devono assicurare la copertura di almeno il 30% del relativo costo;

a.5) l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili nella misura massima stabilita dalle vigenti disposizioni, con l'obbligo di prevedere un'entrata di competenza con un incremento pari al 16% rispetto a quella definitivamente prevista nel 1981. A chiusura dell'esercizio, il minor gettito accertato sarà coperto dallo Stato; il maggior gettito sarà invece portato in detrazione dei trasferimenti statali (art. 22);

a.6) l'aumento della tariffa del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto (articolo 24).

B) Per le entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti è previsto:

b.1) la comunicazione agli enti locali da parte delle regioni dell'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni già regionali ad essi attribuite col decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. In mancanza di tale comunicazione, i comuni e le province sono tenuti a prevedere importi corrispondenti a quelli assegnati nel 1981 maggiorati del 16% (art. 4);

b.2) l'erogazione di un contributo dello Stato pari alle somme spettanti per l'anno 1981 a titolo di trasferimenti trimestrali e di fondo perequativo, al netto degli interessi passivi sui mutui, delle perdite e dei contributi per i servizi di trasporto e delle quote di capitali per il rimborso di prestiti, maggiorate del 15% per i comuni terremotati di cui all'articolo 36-*ter*, per i comuni e le province del Mezzogiorno, per i comuni interamente montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per i comuni e le province con una spesa corrente pro-capite del 1980 inferiore alla media nazionale. Per gli altri comuni e province la maggiorazione è del 13%.

A tali somme vanno aggiunte le rate di ammortamento (interessi e capitale) dei mutui già in corso di estinzione e di quelli che entreranno in ammortamento nel corso del 1982 in virtù di contratti perfezionati nell'anno precedente.

I comuni e le province sono tenuti a trasmettere, entro il 28 febbraio 1982, ai Ministeri dell'interno e del tesoro un attestato, a firma del legale rappresentante dell'ente e del segretario, con le indicazioni sui mutui analiticamente specificate nell'art. 5.

Va precisato al riguardo:

che negli interessi passivi vanno compresi quelli di preammortamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ma vanno esclusi quelli derivanti da prefinanziamenti e da debiti pregressi;

che le perdite e contributi per servizi di trasporto pubblico comprendono le spese impegnate sui capitoli individuati ai fini della quantificazione degli importi inseriti ai punti *d*.3) e *d*.4) del certificato sul bilancio 1981 e fino all'ammontare del 1980 maggiorato del 16 per cento;

che l'erogazione della quarta trimestralità dei contributi di cui trattasi resta subordinata alla presentazione, entro il 31 maggio 1982, della certificazione sul bilancio prescritta col quarto comma dell'art. 6 del decreto-legge in esame;

b.3) l'iscrizione di un contributo integrativo dello Stato, non superiore al contributo richiesto a pareggio del bilancio 1981, da parte degli enti che non riescano a pareggiare il bilancio 1982, a condizione che siano istituite le addizionali sul consumo dell'energia elettrica di cui all'art. 17, con esclusione dei comuni terremotati, e venga utilizzato l'avanzo di amministrazione nella misura prescritta dal secondo comma dell'art. 7.

E' bene ribadire al riguardo che il contributo integrativo non è diretto ad assicurare il pareggio del bilancio, ma concorre con il contributo ordinario trimestrale e con le entrate proprie degli enti a finanziare il complesso delle spese correnti, il cui livello non può superare il 16% di espansione rispetto a quelle impegnate nel 1981, come specificato al paragrafo 4.

Il contributo integrativo sarà erogato a consuntivo, previo invio al Ministero dell'interno, entro il 30 aprile 1983, dell'attestato di cui al secondo comma dell'art. 5-*bis*.

Gli enti che non siano in grado di finanziare, in tutto o in parte, i maggiori e nuovi oneri di ammortamento dei mutui contratti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, di cui al secondo comma dell'art. 11 del decreto-legge n. 38 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 153 del 1981, con la quota di avanzo di amministrazione disponibile ai sensi del richiamato art. 7, possono chiedere una ulteriore integrazione statale.

In questo caso, l'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dagli istituti di previdenza e dal credito sportivo resta subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro.

C) Per le entrate extra-tributarie è previsto:

c.1) la contribuzione degli utenti per i servizi pubblici a domanda individuale, con esclusione di quelli gratuiti per legge, di quelli per gli handicappati, di quelli per i quali le norme vigenti già prevedono la corresponsione di diritti o di prezzi amministrati e dei servizi di trasporto pubblico.

Sono pertanto soggetti alla contribuzione, anche a carattere non generalizzato, gli altri servizi che gli enti erogano per l'espletamento di una attività non istituzionale, ovvero la cui erogazione derivi da una libera scelta degli enti stessi, come i seguenti: asili nido; colonie climatiche; case di riposo; musei; mattatoio; biblioteche; gallerie e archivi; teatri; centri

ricreativi; campeggi; mense e refezioni; alberghi diurni; gabinetti pubblici e bagni; parchimetri, parcheggi e pedaggi; vuotature pozzi neri; trasporti e servizi funebri, ecc.

Con la deliberazione del bilancio, ed in ogni caso entro il 31 marzo 1982, gli enti locali devono disporre la revisione delle tariffe e dei contributi già vigenti, con un incremento non inferiore al 20 per cento.

Per i servizi attualmente erogati gratuitamente e per quelli di nuova istituzione, la cui iscrizione in bilancio deve essere fatta separatamente, i proventi relativi dovranno essere previsti in misura complessiva non inferiore al 20% del totale delle entrate della categoria prima del titolo terzo, previa detrazione dei proventi derivanti dai servizi a carattere produttivo e dai servizi a domanda individuale già assoggettati allo aumento, nonché delle entrate non dipendenti dallo espletamento di servizi, come le sanzioni pecuniarie.

Per i comuni del Mezzogiorno e per quelli interamente montani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, le percentuali anzidette sono ridotte del 16 per cento;

c.2) l'aumento dei diritti, delle tariffe e delle tasse di cui all'art. 25 delle misure analiticamente ivi indicate, a decorrere dal 1° gennaio 1982, significando in particolare che i diritti di cui al primo comma si intendono decuplicati.

§ 4 - *La previsione delle spese*

A differenza degli anni precedenti, le spese correnti vanno quantificate nel loro complesso senza distinzione fra spese di personale, spese per acquisto di beni e servizi, ecc. Il procedimento per la determinazione delle spese complessive da prevedere nel bilancio 1982 è il seguente.

Alle spese correnti globalmente impegnate nei modi di legge entro il 31 dicembre 1981 (e non a quelle definitivamente previste nel 1981), si sommano le spese per il personale assunto nello stesso anno 1981 ragguagliate ad anno, come se detto personale fosse stato in servizio per l'intero anno 1981.

Si richiama a tal fine il concetto di impegno di spesa definito con l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979, in base al quale sono da escludere le somme che si intendevano impegnate, con deliberazioni che siano state annullate dall'organo di controllo.

Dalla somma come sopra ottenuta si detraggono le spese analiticamente indicate nel secondo comma dell'art. 4-*bis*, tenendo presente in particolare che gli interessi di preammortamento — e solo questi — vanno compresi fra gli interessi passivi sui mutui in ammortamento, analogamente a quanto precisato nel punto *b.2)*.

Sulla differenza così ottenuta si calcola un incremento non superiore al 16% o comunque nella minore percentuale che sarà determinata in relazione alla possibilità di finanziamento della spesa corrente con i contributi statali ordinario e integrativo, con le entrate proprie tributarie ed extratributarie, nonché con l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione e delle entrate *una tantum* di cui all'art. 7.

La percentuale di incremento del 16% delle spese correnti può essere superata solamente dagli enti locali il cui bilancio 1982 presenti un avanzo economico (che quindi non chiedono il contributo integrativo) e che abbiano una spesa corrente pro-capite del 1980 inferiore alla media nazionale determinata ai sensi dell'art. 11-*bis*.

Possono essere previste oltre il limite percentuale del 16%, gli interessi passivi sui mutui in ammortamento, compresi quelli di preammortamento, le spese *una tantum* dovute per legge o a seguito di sentenza, le maggiori spese, rispetto a quelle impegnate nel 1981, per servizi di carattere produttivo gestiti in economia concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere riceduti, purché trovino totale compensazione nelle corrispondenti previsioni di entrata, nonché le maggiori spese, rispetto a quelle impegnate nel 1981, per la gestione degli impianti di depurazione delle acque.

Su queste ultime spese non possono essere disposti storni di fondi; la quota dei relativi stanziamenti non impegnata sarà portata in detrazione dei trasferimenti statali che saranno erogati nell'esercizio 1983.

§ 5 - *La certificazione*

Oltre alle attestazioni previste dall'art. 5, comma secondo, per le rate di ammortamento dei mutui; dall'art. 12, comma secondo, per le entrate relative a servizi consortili, e dall'art. 13, comma secondo, per gli avanzi della gestione di competenza 1981, da trasmettere entro le date ivi indicate, il provvedimento in esame prescrive che i comuni e le province devono inviare la seguente certificazione:

a) al Ministero dell'interno, entro il 30 aprile 1983, una dichiarazione attestante le nuove e maggiori entrate accertate o comunque riscosse nel corso del 1982, conforme al modello che sarà approvato con decreto interministeriale ai sensi del secondo comma dell'articolo 5-*bis*, ai fini della determinazione del contributo integrativo, previsto dallo stesso articolo, la cui erogazione è subordinata alla presentazione della predetta dichiarazione;

b) al Ministero dell'interno e a quello del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ed alla regione di appartenenza, entro il 31 maggio 1982, di una certificazione sul bilancio le cui modalità sono state stabilite col decreto interministeriale del 10 corrente, ai sensi del quarto comma dell'art. 6.

Quest'ultima certificazione, a differenza del passato, non costituisce titolo per ottenere il contributo integrativo dello Stato, ma la sua presentazione è condizione necessaria per l'erogazione della quarta rata trimestrale del contributo ordinario del 1982.

Attesa la particolare importanza della dichiarazione e della certificazione anzidette, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nei rispettivi decreti interministeriali al fine di evitare lunghe e defatiganti istruttorie e ritardi nella corresponsione delle somme dovute agli enti locali.

§ 6 - *Gli indici pro-capite delle spese correnti*

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1982 sono state determinate le medie nazionali delle spese correnti desunte dai certificati sui bilancio 1980 degli enti locali, secondo le classi di popolazioni stabilite nell'art. 11-*bis* del provvedimento legislativo di cui trattasi.

Ciascun ente potrà agevolmente determinare la propria media pro-capite dividendo l'importo indicato nel

codice 78 del certificato del 1980, al netto delle entrate consortili comunicate a questo Ministero, per la popolazione al 31 dicembre 1980.

Gli indici della spesa corrente pro-capite così determinati sono essenziali per la compilazione dei bilanci 1982, in quanto ad essi si fa riferimento ai fini:

della possibilità di eccedere l'espansione del 16% della spesa corrente per gli enti locali il cui bilancio presenti un avanzo economico (art. 4-*bis*, comma terzo);

della maggiorazione dei contributi ordinari previsti nell'art. 5 per calcolare l'incremento del 15 o del 13 per cento;

della utilizzazione dell'avanzo di amministrazione nei limiti fissati dall'art. 7, nonché delle nuove o maggiori entrate accertate ai sensi del successivo art. 8;

della partecipazione alla ripartizione dei fondi perequativi previsti negli articoli 12, 14 e 15.

Le spese correnti pro-capite sono le seguenti:

Amministrazioni provinciali	L.	60.899
Comuni:		
meno di 1.000 abitanti	»	217.480
da 1.000 a 1.999 abitanti	»	186.000
da 2.000 a 2.999 abitanti	»	188.091
da 3.000 a 4.999 abitanti	»	170.694
da 5.000 a 9.999 abitanti	»	167.387
da 10.000 a 19.999 abitanti	»	195.960
da 20.000 a 59.999 abitanti	»	216.015
da 60.000 a 99.999 abitanti	»	280.462
da 100.000 a 249.999 abitanti	»	315.915
da 250.000 a 499.999 abitanti	»	441.319
da 500.000 ed oltre	»	543.842

§ 7 - *I fondi di perequazione*

Con l'art. 12 viene istituito anche per l'anno 1982 un fondo perequativo per la finanza locale da ripartire fra i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti e che abbiano una spesa corrente pro-capite del 1980 inferiore alla media nazionale, ad iniziare da quelli che si trovano più lontani rispetto alla media stessa.

La norma prevede particolari agevolazioni per i comuni terremotati, per i comuni del Mezzogiorno e per quelli interamente montani con meno di 5.000 abitanti.

Le somme spettanti dovranno essere previste in bilancio dopo che questo Ministero ne avrà data comunicazione e dovranno essere destinate in via prioritaria alla attivazione dei nuovi servizi o al potenziamento di quelli esistenti, anche oltre il limite del 16% di espansione delle spese correnti.

Con l'art. 14 vengono istituiti due altri fondi perequativi: il primo per i comuni e l'altro per le province. Essi sono alimentati con il 60% degli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1981 sulle giacenze delle contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria provinciali rispettivamente intestate ai comuni e alle province; con gli interessi attivi maturati sulle somme rimaste da somministrare sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, nonché con la quota parte dei trasferimenti e dei contributi a pareggio dei bilanci 1981 non attribuiti agli enti locali ai sensi del precedente art. 13.

I fondi affluiti sui due conti correnti che saranno all'uopo istituiti dovranno essere ripartiti tra le province e tra i comuni con popolazione da 20.000 a 99.999 abitanti con le stesse modalità previste nell'art. 12.

§ 8 - *Disposizioni varie*

Fra le disposizioni varie vanno ricordate quelle relative:

a) alla interpretazione autentica dell'espressione « successive variazioni esecutive a norma di legge » contenuta nel primo e quarto comma dell'art. 18 del citato decreto-legge n. 38/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 153/1981, in base alla quale devono intendersi valide le variazioni che siano state apportate ai bilanci di previsione delle aziende, consorzi e servizi di trasporto e recepite nei bilanci degli enti proprietari anche successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario;

b) alla perenzione amministrativa che, in sede di prima applicazione della nuova regolamentazione prevista dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979, ed in base all'art. 36-*quinquies* del provvedimento in esame, opera dall'anno in cui è stata fatta la revisione straordinaria dei residui ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge n. 153 del 1980, convertito, con modificazioni, nella legge n. 299 del 1980, intendendosi tale anno come quello in cui si è perfezionato l'impegno;

c) alla deroga al divieto di contrarre nuovi mutui per i comuni e le province che hanno ancora in corso l'accennata revisione straordinaria dei residui, il cui termine di attuazione viene protratto al 31 ottobre 1982 (art. 36-*sexies*);

d) al contributo a pareggio del bilancio 1981 ed al rimborso delle spese a consuntivo che ai sensi dell'art. 13 saranno corrisposte dal Ministero dell'interno previa riduzione del 60% dell'avanzo della gestione di competenza 1981. A tal fine gli enti locali interessati dovranno produrre, entro il 31 maggio 1982, un certificato conforme al modello allegato in luogo di quello precedentemente prescritto, tenendo presente che detto avanzo potrà essere desunto dal verbale di chiusura, escludendo ovviamente i risultati della gestione dei residui degli esercizi pregressi. In mancanza della predetta certificazione, questo Ministero, entro il 30 settembre 1982, verserà le somme non attribuite sui conti correnti di cui al precedente paragrafo.

*
* *

Le amministrazioni comunali e provinciali vorranno porre ogni impegno per l'esatta applicazione della nuova normativa in materia di finanza locale per l'anno 1982. Ed a tal fine gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno sono a disposizione per qualunque apporto di consulenza e collaborazione venisse loro richiesto.

p. *Il Ministro*: SPINELLI

COMUNE O PROVINCIA DI . . . .

Visti gli articoli 13, quarto comma, 14, ultimo comma, 15, secondo comma, 19, secondo, quarto e sesto comma, 24 e 26-*bis*, ultimo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, concernente i trasferimenti statali ed i contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1981;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, il quale dispone che dai trasferimenti e dai contributi anzidetti va detratto l'avanzo della gestione di competenza dell'esercizio 1981, nella misura del 60 per cento;

Visti gli atti d'ufficio;

Si certifica

che il trasferimento a consuntivo spettante per il 1981 è così determinato:

1) *Invim* (art. 13, comma quarto):

importo dello stanziamento previsto nel bilancio 1981 . . L. . . . .

importo accertato nell'esercizio 1981 . . . . . L. . . . .

Differenza . . L. 01

2) *Espansione delle spese correnti* (art. 14, ultimo comma) per i soli enti che hanno previsto un incremento di spesa del 16%. Importo indicato al codice 18 moltiplicato per 1,7 per cento . L. 02

3) *Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria* (art. 15, comma secondo), come risulta dall'allegata lettera del tesoriere n. . . . . del . . . . . . L. 03

4) *Nuove assunzioni di personale di ruolo e supplenze* (art. 19, commi secondo e sesto):

importo impegnato nel 1981, con deliberazioni esecutive, non compreso nel punto d.1 del certificato sul bilancio e pertanto non finanziato con trasferimento statale . . . . . . L. . . . .

importo spese per supplenze per comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non compreso nel punto d.1 del certificato del bilancio e pertanto non finanziato con trasferimento statale . L. . . . .

Totale . . L. . . . .

Maggiori entrate del 1981 utilizzate per il finanziamento della suddetta spesa . . . . . . L. . . . .

Differenza . L. 04

5) *Indennità di contingenza* (art. 19, comma quarto). Ulteriori punti di contingenza, eccedenti i 23 già iscritti in bilancio, comunicati dal Ministero dell'interno: n. 3,5384 punti medi mensili per L. 2.389 per 13 mensilità per n. . . . . . dipendenti . . . . L. 05

6) *Oneri per passività patrimoniali dei beni ex Ipab ed enti ospedalieri* (art. 26-*bis*, ultimo comma). Disavanzo accertato per la gestione dei beni anzidetti . L. 06

7) *Contributo richiesto a pareggio del bilancio* 1981 . . . . L. 07

Totale . . . L. 08

Avanzo della gestione di competenza del 1981, risultante dal confronto fra tutti gli accertamenti di entrata, ivi compresi i contributi erariali a pareggio e a consuntivo, e tutti gli impegni di spesa, risultanti dal verbale di chiusura 1981: L. . . . . .

60% del predetto avanzo da detrarre . . . . L. 09

8) *Trasferimento spettante per il* 1981 . . . . L. 10

Data, ...

Il segretario . . . . . .

Il sindaco o il presidente . . . .

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1982.

Spesa media corrente pro-capite per l'anno 1980, su base nazionale e per classe di popolazione, dei comuni e delle amministrazioni provinciali, ai sensi dell'art. 11-bis del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, recante disposizioni in materia di finanza locale.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 70 *del* 12 *marzo* 1982)

(*Omissis*).

(1477)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 2, in data 3 febbraio 1982 è stato pubblicato il seguente bando di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica e tecnologia dei radioelementi - Padova.

Si comunica che il termine di presentazione delle domande scadrà il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e che, per qualsiasi altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al Servizio concorsi, borse di studio ed incarichi - Piazzale A. Moro, 7 - 00100 Roma.

(1495)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a centonove posti di coadiutore meccanografo nelle carriere esecutive dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza - ruolo del personale di meccanografia e dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo dei coadiutori meccanografi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione delle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 dell'11 luglio 1974 con cui, tra gli altri, è stato stabilito il programma di esame di ammissione nei ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle finanze;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1977, 23 agosto 1978, 25 luglio 1979 e 28 febbraio 1980, emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova scritta;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riduzioni organiche, delle indisponibilità e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centonove posti di coadiutore meccanografo in prova nelle carriere esecutive dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza - ruolo del personale di meccanografia - e dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo dei coadiutori meccanografi.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

trenta posti nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza;

settantanove posti nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo dei coadiutori meccanografi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato devono essere direttamente presentate o fatte pervenire alla intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; nella legge 2 aprile 1968, n. 482). I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

I candidati devono altresì indicare, in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando in cui, se vincitori, intendono essere nominati a prestare servizio.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli artt. 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso, in bollo, o copia del diploma in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza e preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340.

Art. 10.

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio in base al seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un tema di cultura generale.

Prova pratica:

saggio di dattilografia e su macchina calcolatrice.

Colloquio:

Il colloquio verte su nozioni di:

Costituzione italiana;

storia d'Italia dal 1870;

geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia;

aritmetica secondo il programma della scuola media d'obbligo;

statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

Il 15 giugno 1982 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'indicazione della sede, della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la prova scritta del presente concorso.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova pratica ed il colloquio.

La prova pratica ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga in ciascuna di esse almeno la votazione di sei decimi.

La somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e di quello riportato nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo e la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati in prova con decorrenza dalla data di assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale, col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, la assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 18.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto d'impiego in applicazione del precedente comma, i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 16 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1982

p. *Il Ministro*: Colucci

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 225

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

All'intendenza di finanza di . . . . (1)

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centonove posti di coadiutore meccanografo in prova nelle carriere esecutive dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza - ruolo del personale di meccanografia - e dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo dei coadiutori meccanografi.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perché . . . .

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli suddetti nel seguente ordine di preferenza:

1) . . . .
2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

Dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza . . . . .

Data, ...

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

---

(1) La domanda dovrà essere direttamente presentata o spedita alla intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato.

(1478)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli, a nove posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Roma

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Roma, dalla quale risulta che sul contingente locale di settecentocinquantaquattro unità sono tuttora vacanti nove posti di coadiutore destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

E' indetto un concorso, per soli titoli, riservato alle categorie protette indicate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, per la copertura di nove posti di coadiutore di ruolo in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie presso l'Università di Roma.

Art. 2.
Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) appartenenza, ad una delle categorie riservatarie previste dalla legge n. 482/68 e stato di disoccupazione da provare mediante certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della medesima legge;

2) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

3) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55 anni;

4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

5) godimento dei diritti politici;

6) buona condotta morale e civile;

7) idoneità fisica all'impiego;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

9) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.
Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente, viale Trastevere, 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post elementare a corso triennale;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, l'indicazione delle condanne stesse;

g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Art. 5.
Allegati alla domanda

I candidati devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione previsti dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. La mancata presentazione, così come l'esibizione di un certificato diverso o retrodatato, comporterà l'esclusione dal concorso.

Inoltre dovranno essere allegati alla domanda medesima i documenti relativi ai titoli eventualmente in possesso del candidato, secondo la tabella sottoindicata (in carta da bollo):

A) *Titoli di servizio* (fino a punti 4):

1) servizio prestato presso le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie ed altre amministrazioni statali, nonché presso regioni, province e comuni. Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi: punti 2;

2) servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali ecc.) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi: punti 1.

B) *Carichi di famiglia* (da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1968, n. 15):

per il coniuge a carico: punti 2;

per ogni figlio minore a carico o maggiore di età purché inabile a qualsiasi proficuo lavoro: punti 1;

per entrambi i genitori a carico: punti 2;

per un genitore a carico: punti 1.

C) *Titolo di studio* (sarà valutato il solo diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale):

con media tra nove e dieci o con giudizio di « ottimo »: punti 3;

con media di otto o con giudizio di « distinto »: punti 2;

con media di sette o con giudizio di « buono » punti 1.

D) *Diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile desumere attitudini lavorative a carattere amministrativo* (deve essere presentata idonea documentazione in carta legale): fino ad un massimo di punti 4.

E) *Altri eventuali titoli* a giudizio della commissione: fino ad un massimo di punti 1.

Art. 6.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.
Titoli di preferenza nella nomina

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio gli interessati potranno far valere i titoli di preferenza in virtù delle norme vigenti. A tal fine sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata con decreto ministeriale la graduatoria generale di merito dei candidati e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito i documenti di rito.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre i vincitori a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68.

Le nomine dei vincitori saranno ripartite tra le varie categorie di riservatari, secondo l'ordine di graduatoria, rispettando le percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 482/68.

Qualora non sia possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie, per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori di ruolo in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie presso l'Università di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1982
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 347

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - ROMA

Il sottoscritto . . . . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito) nato a . . (provincia di . .) il . . . e residente in . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . c.a.p. . tel. . . chiede di essere ammesso al concorso riservato a nove posti di coadiutore di ruolo in prova presso l'Università degli studi di Roma.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

A) Di essere cittadino italiano.

B) Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (1).

C) Di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (2).

D) Di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

E) Per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione . . . .

F) Di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (3).

G) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli per la valutazione:

1) certificato di iscrizione negli elenchi predisposti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/68;

2) . . . . (segue elenco dei titoli presentati per la valutazione) . . . .

Data, ...

Firma . . . . (4)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto si autentica per la firma del sig. . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti.

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1386)

Concorso riservato, per titoli, a tre posti di coadiutore presso la seconda Università degli studi di Roma

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la tabella dimostrativa compilata dalla seconda Università degli studi di Roma, dalla quale risulta che sul contingente locale di venti unità sono tutt'ora vacanti tre posti di coadiutore destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E' indetto un concorso, per soli titoli, riservato alle categorie protette indicate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, per la copertura di tre posti di coadiutore di ruolo in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie presso la seconda Università degli studi di Roma.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) appartenenza, ad una delle categorie riservatarie previste dalla legge n. 482/68 e stato di disoccupazione da provare mediante certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della medesima legge;

2) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

3) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55 anni;

4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

5) godimento dei diritti politici;

6) buona condotta morale e civile;

7) idoneità fisica all'impiego;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

9) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne stesse;

g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Art. 5.

Allegati alla domanda

I candidati devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione previsti dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. La mancata presentazione, così come l'esibizione di un certificato diverso o retrodatato, comporterà l'esclusione dal concorso.

Inoltre dovranno essere allegati alla domanda medesima i documenti relativi ai titoli eventualmente in possesso del candidato, secondo la tabella sottoindicata (in carta da bollo):

A) *Titoli di servizio* (fino a punti 4):

1) servizio prestato presso le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie ed altre amministrazioni statali, nonché presso regioni, province e comuni. Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi: punti 2;

2) servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e presidenziali, ecc.). Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi: punti 1.

B) *Carichi di famiglia* (da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1968, n. 15):

per il coniuge a carico: punti 2;

per ogni figlio minore a carico o maggiore di età purché inabile a qualsiasi proficuo lavoro: punti 1;

per entrambi i genitori a carico: punti 2;

per un genitore a carico: punti 1.

C) *Titolo di studio* (sarà valutato il solo diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale):

con media tra nove e dieci o con giudizio di « ottimo »: punti 3;

con media di otto o con giudizio di « distinto »: punti 2;

con media di sette o con giudizio di « buono »: punti 1.

D) *Diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile desumere attitudini lavorative a carattere amministrativo* (deve essere presentata idonea documentazione in carta legale): fino ad un massimo di punti 4.

E) *Altri eventuali titoli* a giudizio della commissione: fino ad un massimo di punti 1.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Titoli di preferenza nella nomina

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio gli interessati potrano far valere i titoli di preferenza in virtù delle norme vigenti. A tal fine sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata con decreto ministeriale la graduatoria generale di merito dei candidati e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito i documenti di rito.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre i vincitori a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68.

Le nomine dei vincitori saranno ripartite tra le varie categorie di riservatari, secondo l'ordine di graduatoria, rispettando le percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 482/68.

Qualora non sia possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori di ruolo in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie presso la seconda Università degli studi di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1980

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1982
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 349

ALLEGATO A

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - ROMA

Il sottoscritto . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito) nato a . . . . (provincia di . .) il . e residente in . . (provincia di . .) via . . n. . . c.a.p. . . tel. . chiede di essere ammesso al concorso riservato a tre posti di coadiutore di ruolo in prova presso la seconda Università di Roma.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

A) Di essere cittadino italiano.

B) Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (1).

C) Di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (2).

D) Di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

E) Per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione . .

F) Di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . (3).

G) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli per la valutazione:

1) certificato di iscrizione negli elenchi predisposti dallo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/68.

2) . . (segue elenco dei titoli presentati per la valutazione) .

Data, .

Firma . . (4)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni .

Visto si autentica per la firma del sig. . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti,

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1387)

Concorso riservato, per titoli, a quattro posti di bidello, custode e usciere presso la seconda Università degli studi di Roma.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la tabella dimostrativa compilata dalla seconda Università degli studi di Roma, dalla quale risulta che sul contingente locale di dieci unità sono tutt'ora vacanti quattro posti di bidello, custode e usciere destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E' indetto un concorso, per soli titoli, riservato alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, per la copertura di quattro posti di bidello, custode e usciere in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria presso la seconda Università degli studi di Roma.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) appartenenza, ad una delle categorie riservatarie previste dalla legge n. 482/68 e stato di disoccupazione da provare mediante certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della medesima legge;

2) possesso della licenza di scuola elementare;

3) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55 anni;

4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

5) godimento dei diritti politici;

6) buona condotta morale e civile;

7) idoneità fisica all'impiego;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

9) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di istruzione elementare;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, l'indicazione delle condanne stesse;

g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1980, n. 15.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Art. 5.
Allegati alla domanda

I candidati devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione previsti dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. La mancata presentazione, così come l'esibizione di un certificato diverso o retrodatato, comporterà l'esclusione dal concorso.

Inoltre dovranno essere allegati alla domanda medesima i documenti relativi ai titoli eventualmente in possesso del candidato, secondo la tabella sottoindicata (in carta da bollo):

A) *Titoli di servizio* (fino a punti 4):

1) servizio prestato presso le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie ed altre amministrazioni statali, nonché presso regioni, province e comuni. Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi: punti 2;

2) servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali, ecc.). Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi: punti 1.

B) *Carichi di famiglia* (da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1968, n. 15):

per il coniuge a carico: punti 2;

per ogni figlio minore a carico o maggiore di età purché inabile a qualsiasi proficuo lavoro: punti 1;

per entrambi i genitori a carico: punti 2;

per un genitore a carico: punti 1.

C) *Titolo di studio* (sarà valutato il solo diploma di istruzione elementare):

con media tra nove e dieci o con giudizio di «ottimo»: punti 3;

con media di otto o con giudizio di «distinto»: punti 2;

con media di sette o con giudizio di «buono»: punti 1.

D) *Diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile desumere attitudini lavorative inerenti alla qualifica* (deve essere presentata idonea documentazione in carta legale): fino ad un massimo di punti 4.

E) *Altri eventuali titoli* a giudizio della commissione: fino ad un massimo di punti 1.

Art. 6.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.
Titoli di preferenza nella nomina

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio gli interessati potranno far valere i titoli di preferenza in virtù delle norme vigenti. A tal fine sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8.
Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata con decreto ministeriale la graduatoria generale di merito dei candidati e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Nomina

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito i documenti di rito.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre i vincitori a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68.

Le nomine dei vincitori saranno ripartite tra le varie categorie di riservatari, secondo l'ordine di graduatoria, rispettando le percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 482/68.

Qualora non sia possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie, per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati bidelli, custodi ed uscieri in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria presso la seconda Università degli studi di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1980

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1982
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 348

ALLEGATO A

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - ROMA

Il sottoscritto . . . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito) nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . c.a.p. . . . . . tel. . . . . chiede di essere ammesso al concorso riservato a quattro posti di bidello, custode ed usciere di ruolo in prova presso la seconda Università di Roma.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

A) Di essere cittadino italiano.

B) Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1).

C) Di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (2).

D) Di essere in possesso del diploma di istruzione elementare.

E) Per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione.

F) Di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . (3).

G) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli per la valutazione:

1) certificato di iscrizione negli elenchi predisposti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/68;

2) . . . . (segue elenco dei titoli presentati per la valutazione) . . . .

Data, ...

Firma . . . . . . (4)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto si autentica per la firma del sig. . . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti.

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1388)

Concorso riservato, per titoli, ad un posto di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di guardiano presso la seconda Università degli studi di Roma.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Roma seconda, dalla quale risulta che sull'intero contingente locale di ventitre unità sono tutt'ora vacanti tre posti di operaio;

Considerato che le suddette unità vengono così ripartite: un posto di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di guardiano, due posti di operaio comune di terza categoria per la qualifica di bracciante agricolo, destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E' indetto un concorso, per titoli previo accertamento della idoneità professionale, riservato alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, per la copertura di un posto di operaio qualificato di seconda categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti presso l'Università degli studi di Roma seconda per la qualifica di guardiano.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) appartenenza, ad una delle categorie riservatarie previste dalla legge n. 482/68 e stato di disoccupazione da provare mediante certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della medesima legge;

2) possesso della licenza di scuola elementare;

3) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55 anni;

4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

5) godimento dei diritti politici;

6) buona condotta morale e civile;

7) idoneità fisica e professionale all'impiego;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

9) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di istruzione elementare;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, l'indicazione delle condanne stesse;

g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Art. 5.

Allegati alla domanda

I candidati devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione previsti dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. La mancata presentazione, così come l'esibizione di un certificato diverso o retrodatato, comporterà l'esclusione dal concorso.

Inoltre dovranno essere allegati alla domanda medesima i documenti relativi ai titoli eventualmente in possesso del candidato, secondo la tabella sottoindicata (in carta da bollo):

A) *Titoli di servizio* (fino a punti 4):

1) servizio prestato presso le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie ed altre amministrazioni statali, nonchè presso regioni, province e comuni. Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi: punti 2;

2) servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali, ecc.). Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi: punti 1.

B) *Carichi di famiglia* (da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1968, n. 15):

per il coniuge a carico: punti 2;
per ogni figlio minore a carico o maggiore di età purché inabile a qualsiasi proficuo lavoro: punti 1;
per entrambi i genitori a carico: punti 2;
per un genitore a carico: punti 1.

C) *Titolo di studio* (sarà valutato il solo diploma di istruzione elementare):

con media tra nove e dieci o con giudizio di «ottimo»: punti 3;
con media di otto o con giudizio di «distinto»: punti 2;
con media di sette o con giudizio di «buono»: punti 1.

D) *Diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile desumere attitudini lavorative inerenti alla qualifica* (deve essere presentata idonea documentazione in carta legale): fino ad un massimo di punti 4.

E) *Altri eventuali titoli* a giudizio della commissione: fino ad un massimo di punti 1.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Prova attitudinale

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, previo superamento di una prova attitudinale da espletare nella seconda Università di Roma sulla quale esprimerà il giudizio un comitato presieduto dall'ingegnere dell'ufficio tecnico e composto di due tecnici laureati esperti della materia attinente alla qualifica e del segretario di cui al precedente art. 6, in conformità di quanto disposto dalla legge n. 482, art. 12.

Art. 8.

Titoli di preferenza nella nomina

A parità di punteggio gli interessati potranno far valere i titoli di preferenza in virtù delle norme vigenti.

A tal fine sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata con decreto ministeriale la graduatoria generale di merito dei candidati e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Nomina

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito i documenti di rito.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre i vincitori a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68.

Le nomine dei vincitori saranno ripartite tra le varie categorie di riservatari, secondo l'ordine di graduatoria, rispettando le percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 482/68.

Qualora non sia possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie, per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai qualificati di seconda categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici per la qualifica di guardiano ed assegnati alla seconda Università degli studi di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1980

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1982
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 350

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - ROMA

Il sottoscritto . . . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito) nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . c.a.p. . . . tel. . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso riservato ad un posto di operaio qualificato di seconda categoria per la qualifica di guardiano presso la seconda Università di Roma.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

A) Di essere cittadino italiano.

B) Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1).

C) Di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (2).

D) Di essere in possesso del diploma di istruzione elementare.

E) Per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione . . . .

F) Di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . (3).

G) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli per la valutazione:

1) certificato di iscrizione negli elenchi predisposti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/68;

2) . . . . (segue elenco dei titoli presentati per la valutazione) . . . .

Data, ...

Firma . . . . (4)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto si autentica per la firma del sig. . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti.

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1389)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti di sostituto presso le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di La Spezia, Milano, Parma e Treviso.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel terzo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 21, parte seconda, del 1° novembre 1981, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di La Spezia 4 luglio 1980, n. 17085/1/3A, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a sedici posti di sostituto, bandito con ordinanza 18 settembre 1979, n. 21704/1/3V.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel primo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 18, parte seconda, del 15 settembre 1981, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano 8 giugno 1981, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a centonovantanove posti di sostituto, bandito con ordinanza 1° agosto 1980.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel terzo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 21, parte seconda, del 1° novembre 1981, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Parma 22 ottobre 1980, n. 12, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a trentacinque posti di sostituto, bandito con ordinanza 2 gennaio 1980, n. 10.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 20, parte seconda, del 15 ottobre 1981, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Treviso 19 febbraio 1981, n. 2, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a cinquantanove posti di sostituto, bandito con ordinanza 2 giugno 1980, n. 5.

(1439)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Commissione giudicatrice del concorso riservato al posto di ufficiale sanitario presso gli ex consorzi socio-sanitari di Budrio e San Giorgio di Piano.

Con decreto del medico provinciale 10 marzo 1982, la commissione giudicatrice del concorso riservato, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario presso gli ex consorzi socio-sanitari di Budrio e S. Giorgio di Piano, è stata così costituita:

Presidente:

Feverati dott. Alfonso, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Ferrara.

Componenti:

Faggioli prof. Antonio, ufficiale sanitario del comune di Bologna;
Tonelli prof. Enrico, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Bologna;
Barca dott. Giuseppe, medico provinciale di Ferrara;
Lavorata dott. Tommaso, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia;
Pisi prof. Emilio, direttore dell'istituto di patologia speciale medica, 1ª cattedra, dell'Università di Bologna.

Segretario:

Grasso dott. Antonio, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Bologna.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori in Bologna non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(1458)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 66, IN MONDOVÌ

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale presso l'ospedale di Mondovì

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale presso l'ospedale di Mondovì.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Mondovì (Cuneo).

(195/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 11, IN COMO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (primariato « B ») presso l'ospedale « S. Anna » di Como.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (primariato « B ») presso l'ospedale « S. Anna » di Como.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale in Como.

(202/S)

OSPEDALE CIVILE DI ADRANO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione a tempo pieno.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Sono fatte salve eventuali ed ulteriori disposizioni di legge che regolano i concorsi e le assunzioni negli enti ospedalieri o nelle unità sanitarie locali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Adrano (Catania).

(197/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 48, IN REVERE

Concorso ad un posto di assistente medico del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Revere (Mantova).

(201/S)

OSPEDALE « S. VITO E S. SPIRITO » DI ALCAMO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alcamo (Trapani).

(196/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 77 del 19 marzo 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Basilicata - Unità sanitaria locale n. 4, in Lagonegro: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di operaio specializzato conduttore di generatori di vapore e di ostetrica presso l'ospedale di Maratea.

Ospedale generale di zona « S. Giacomo d'Altopasso », in Licata: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere generiche, infermieri generici, autisti infermieri, capo servizio operai tecnico, preparatore di farmacia, conduttore di caldaie, idraulico, muratore, decoratore.

Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Grado e Aquileia, in Grado: Concorso pubblico per l'ideazione e l'esecuzione di un'opera artistica da realizzare per i nuovi uffici.

Associazione dei comuni del Sebino Bresciano e della Franciacorta - Unità socio sanitaria locale n. 36, in Iseo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere/a professionale.

Regione Umbria - Unità sanitaria locale « Media Valle del Tevere », in Marsciano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica.

Azienda municipalizzata farmacie comunali di Camaiore, in Lido di Camaiore: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia incaricato anche della direzione della azienda.

Istituto nazionale della previdenza sociale: Concorso nazionale per l'esecuzione delle opere d'arte per la sede zonale dell'I.N.P.S. di Crotone.

R E G I O N I

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1982, n. 4.

Modifiche della legge regionale n. 21 del 5 settembre 1978. Norme relative alla dotazione dei mezzi necessari per il finanziamento e l'attività dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 21, è sostituito dal seguente:

In attuazione dell'art. 11, terzo comma, dello statuto a ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del primo e secondo comma dello stesso articolo, oltre all'assegnazione di una sede idonea con le attrezzature e gli arredi necessari tenuto conto della disponibilità dei locali e della consistenza numerica dei diversi gruppi è attribuito un contributo mensile netto, nella misura seguente:

a) una quota fissa di L. 800.000 per gruppo;

b) una quota di L. 200.000 per ogni unità del gruppo;

c) una quota di non oltre 800.000 mensili a rimborso di eventuali spese per stampa di leggi ed altro materiale di documentazione dell'attività dei gruppi da diffondere nella società civile per stimolare la partecipazione alla vita della Regione, da erogarsi con le modalità di cui al successivo art. 4, secondo comma.

Per il funzionamento e la continuità delle attività dei gruppi consiliari è altresì destinato ai rispettivi uffici, su richiesta nominativa dei presidenti dei gruppi consiliari, personale dipendente o in servizio presso la Regione nei seguenti limiti:

a) un'unità per ogni gruppo consiliare quale sia la sua consistenza numerica;

b) unità aggiuntive, comunque non superiori a tre, determinate dall'ufficio di presidenza del consiglio, tenuto conto della consistenza numerica di ciascun gruppo e previa intesa con i gruppi medesimi.

Il personale assegnato ai gruppi consiliari può essere trasferito ad altro ufficio della Regione, previa deliberazione dell'ufficio di presidenza, sentiti i presidenti dei gruppi interessati e, comunque, garantendone la sostituzione.

Per i gruppi monocellulari l'ufficio di presidenza, su richiesta motivata dei presidenti di gruppo, può autorizzare l'utilizzazione di una seconda unità per particolari prestazioni.

L'ufficio di presidenza, a richiesta dei presidenti dei gruppi e con propria deliberazione motivata, può concedere un contributo forfettario di L. 650.000 mensili per ogni unità di personale non assegnato.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con apposito stanziamento nel bilancio di previsione per l'anno di competenza.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 20 gennaio 1982

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1982, n. 5.

Indennità agli amministratori dell'E.R.S.A.M. e dell'E.R.I.M.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al presidente, al vice presidente ed ai componenti del comitato esecutivo dell'E.R.S.A.M. ed al presidente, al vice presidente ed al consiglio di amministrazione dell'E.R.I.M. è dovuta un'indennità di carica pari a quella fissata per i consiglieri regionali dall'art. 1 della legge n. 22 del 15 luglio 1976 nella misura: del 50 % per i presidenti, del 40 % per i vice presidenti e del 35 % per i componenti del comitato esecutivo dell'E.R.S.A.M. e del consiglio di amministrazione dell'E.R.I.M., nonché il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 2.

Ai componenti del consiglio di amministrazione dell'E.R.S.A.M. nonché ai revisori dei conti è dovuta un'indennità di presenza, per ogni giornata di seduta, pari a quella fissata per i componenti degli organi regionali di controllo, il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta, se dovuta, a norma dell'art. 1 della legge regionale n. 11 dell'8 giugno 1981.

Art. 3.

Ai componenti le commissioni consiliari dell'E.R.S.A.M. e dell'E.R.I.M. è dovuta un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta pari a quella fissata per i componenti degli organi regionali di controllo, il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta, se dovuta, a norma dell'art. 1 della legge regionale n. 11 dell'8 giugno 1981, per un numero di sedute non superiori a cinque nel mese.

Art. 4.

Le spese per le indennità previste nella presente legge per gli amministratori E.R.S.A.M. ed E.R.I.M. graveranno sui bilanci dei rispettivi enti.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 20 gennaio 1982

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1982, n. 6.

Interventi per il servizio dello sgombero della neve sulle strade provinciali e comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise concede a province e comuni contributi per il servizio di sgombero della neve sulle strade provinciali, comunali e, comunque, di interesse pubblico.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi per:

a) il noleggio di mezzi meccanici;

b) l'acquisto di carburanti, lubrificanti, sabbia, sali antigelo e prodotti similari;

c) il pagamento del compenso al personale estraneo alle amministrazioni eventualmente impegnato per il servizio;

d) l'acquisto di mezzi meccanici.

Il contributo di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) è fissato nella misura massima del 50% della spesa complessivamente sostenuta; quello di cui al punto *d*) nella misura massima del 30% della spesa complessivamente preventivata.

Art. 3.

Per la concessione del contributo di cui all'art. 2, lettere *a*), *b*) e *c*), gli enti debbono inoltrare domanda, entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, alla giunta regionale - assessorato ai lavori pubblici, unitamente al rendiconto delle spese sostenute nel corso della precedente stagione invernale, corredato dalla copia dei titoli giustificativi della spesa e dei relativi ordinativi di pagamento.

Art. 4.

Per la concessione del contributo di cui all'art. 2, lettera *d*), gli enti devono presentare alla giunta regionale - assessorato ai lavori pubblici, domanda corredata dai preventivi di spesa nonché da una relazione tecnica in cui si dimostri la necessità, la congruità della spesa e la convenienza dell'acquisto dei mezzi stessi.

Art. 5.

La giunta regionale entro il 31 luglio di ciascun anno stabilisce preliminarmente, sentita la competente commissione consiliare, i criteri di riparto della somma disponibile.

Con successivo provvedimento la giunta stessa concede il contributo spettante sulla base dei criteri di cui al precedente comma e della documentazione presentata.

L'erogazione del contributo di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2 verrà disposta con delibera di concessione del contributo stesso.

Il contributo di cui alla lettera *d*) del detto articolato verrà erogato con successiva delibera della giunta regionale dopo la presentazione delle fatture relative ai mezzi meccanici acquistati.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1981, n. 281.

La spesa annua da sostenere verrà determinata ed iscritta in apposito capitolo con la legge di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 20 gennaio 1982

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1982, **n. 7.**

Interventi nel settore dell'edilizia sovvenzionata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, al fine di diffondere sul territorio regionale gli interventi di edilizia sovvenzionata, finanzia i programmi degli istituti autonomi delle case popolari della Regione, utilizzando le procedure, le modalità e i tempi previsti dalla legge n. 457 del 5 agosto 1978 con esclusione del limite minimo di intervento.

Il programma di utilizzazione dei fondi della presente legge verra formulato, per quanto attiene alle localizzazioni, contestualmente ai programmi finanziati dallo Stato con i fondi di cui all'art. 35 della legge n. 457 del 5 agosto 1978.

Con deliberazione della giunta regionale — assunta di intesa con la commissione consiliare competente — sarà provveduto a ripartire i fondi agli Istituti autonomi delle case popolari di Campobasso ed Isernia, in relazione ai piani d'intervento da essi proposti.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con i fondi attribuiti alla Regione ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183, e con i fondi che risulteranno non impegnati al 31 dicembre 1981 di cui alla legge regionale 12 febbraio 1979, n. 7.

Con la legge approvativa del bilancio sarà provveduto a determinare l'entità della spesa annuale da porsi a carico della Regione.

Art. 3.

Ai componenti le commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui alla legge n. 1035/1972 compete, per ogni seduta, un gettone di presenza pari a quello previsto dalla legge regionale 1° febbraio 1979, n. 5, a far data dal 1° marzo 1981.

Ai predetti compete altresì il rimborso delle spese di viaggio, se dovute.

Con la legge approvativa del bilancio sarà provveduto a determinare l'entità della spesa annuale da porsi a carico della Regione.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 20 gennaio 1982

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1982, n. **8.**

Formazione dell'anagrafe dell'utenza e del censimento degli alloggi di proprietà pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 4, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la regione Molise provvede a formare e gestire:

a) l'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprietà di enti pubblici, realizzati, risanati, acquisiti per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;

b) il censimento del patrimonio abitativo individuato alla precedente lettera *a*);

c) l'anagrafe dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a riscatto o in proprietà;

d) l'anagrafe dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche, ottenute per costruire, risanare, acquistare alloggi destinati ad essere goduti in proprietà privata.

Art. 2.

Per l'attuazione degli adempimenti di cui al precedente art. 1, lettere *a*) e *b*), la Regione, avvalendosi degli enti proprietari o gestori degli alloggi pubblici di cui al citato art. 1, lettera *a*), cura l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per:

a) il controllo volto ad evitare la duplicazione di assegnazioni di alloggi pubblici;

b) la verifica di legittimità dello stato d'uso degli alloggi pubblici e la corretta gestione del patrimonio residenziale pubblico;

c) la formazione di programmi di manutenzione, risanamento, ristrutturazione del patrimonio residenziale pubblico;

d) la promozione di interventi atti a realizzare il pieno e razionale utilizzo della capacità ricettiva degli alloggi, anche mediante la mobilità dell'utenza all'interno del patrimonio di edilizia residenziale;

e) la pianificazione dei fabbisogni di edilizia pubblica.

Art. 3.

Le anagrafi di cui al precedente art. 1, lettere *c*) e *d*), sono finalizzate ad evitare la duplicazione di agevolazioni pubbliche a favore del medesimo beneficiario nonché a fornire allo Stato, alle regioni, ai comuni ed agli enti gestori la precisa conoscenza dei dati relativi alle caratteristiche sia dei beneficiari che delle agevolazioni concesse.

Art. 4.

La rilevazione dei dati necessari per la formazione dell'anagrafe degli assegnatari e del censimento del patrimonio di cui al precedente art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*), viene effettuata dall'assessorato regionale all'urbanistica con l'ausilio del centro regionale di elaborazione dati e di intervistatori scelti fra i titolari dei contratti di formazione posti in essere ai sensi della legge n. 285/1977 dalla Regione o da altri enti locali.

La formazione dell'anagrafe verrà completata entro l'anno 1982.

L'assessorato all'urbanistica, avvalendosi del centro regionale di elaborazione dati, stabilisce gli indirizzi operativi, gli strumenti e le modalità per la realizzazione delle anagrafi regionali, sovraintende e coordina l'attività di rilevazione dei dati, provvede all'unificazione a livello regionale dei dati raccolti, alla loro elaborazione di aggiornamento.

Art. 5.

Ai fini dell'attuazione dell'anagrafe di cui al precedente art. 1, lettera *d*), la Regione provvede, avvalendosi del centro regionale di elaborazione dati, alla tenuta degli elenchi nominativi dei beneficiari dei mutui agevolati in ammortamento, nonché al loro aggiornamento. A tal fine la Regione provvede a richiedere ai beneficiari di agevolazioni pubbliche concesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le informazioni e la documentazione necessarie al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Qualora gli assegnatari ed i beneficiari di cui al precedente art. 1 non producano la documentazione richiesta dalla Regione o dall'ente da essa delegato per la realizzazione degli adempimenti di cui al citato art. 1 e non consentano l'accesso nel proprio alloggio agli incaricati della rilevazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 7.

Gli enti proprietari o gestori di alloggi interessati dal censimento di cui al precedente art. 1 nonché gli altri enti pubblici e gli organi dell'amministrazione dello Stato sono tenuti, in attuazione dell'art. 23 della legge 8 agosto 1977, n. 513, a fornire all'assessorato all'urbanistica della regione Molise le informazioni e la documentazione in loro possesso, utili alla realizzazione delle anagrafi.

Art. 8.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con i finanziamenti che verranno assegnati dal C.E.R. alla Regione, ai sensi dell'art. 3, lettera *l*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Con la stessa legge approvativa dei bilanci sarà quantificata la somma annuale da iscrivere negli appositi capitoli di spesa sulla base dei finanziamenti che verranno disposti dal C.E.R.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 20 gennaio 1982

d'AIMMO

(1174)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820790)